


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 04.05.2004 N. 10

Programma decontaminazione e smaltimento apparecchiature contenenti PCB inventariate e Piano raccolta e smaltimento apparecchi non soggetti ad inventario. Revoca della deliberazione consiliare n. 37 del 7 ottobre 2003.

pag. 2518

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.05.2004 N. 549

Adeguamento del prezzo unitario di scambio del sangue degli emocomponenti per uso clinico a livello regionale e dei compensi e rimborsi alle associazioni e federazioni dei Donatori Volontari di sangue per la loro attività istituzionale. pag. 2560

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.06.2004 N. 562

Individuazione dei capitoli nell'ambito della unità previsionale di base prevista dall'art. 13 della l.r. 16.04.2004, n. 9. pag. 2569

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.06.2004 N. 566

Differimento dei termini di definanziamento automatico disposti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 07.08.2002 di ripartizione del Fondo investimenti regionali 2002. pag. 2569

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.06.2004 N. 569

Calendario delle attività scolastiche per l'anno 2004/2005. pag. 2570

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.06.2004 N. 578

LL.rr. 25/1987 e 57/1995. P.Q.R. 2001-2004. Programma di interesse regionale per il recupero del Borgo vecchio di Balestrino. Approvazione del Protocollo d'Intesa. Localizzazione di Euro 516.456,90 di edilizia sovvenzionata. pag. 2572

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.06.2004 N. 595

Approvazione dello schema di convenzione di cui all'articolo 1 comma 11 della L.r. n. 10/2003 e modifiche alla DGR n. 438 del 07.05.2004, impegno Euro 2.000.000,00. pag. 2573

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.06.2004 N. 596

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006. Misura 1.2. - Sottomisura B 2 "Sostegno ai piccoli investimenti". Finanziamento domande in lista d'attesa, modifica convenzione con Filse s.p.a. e integrazione modalità attuative (Impegno Euro 15.842.429,00). pag. 2578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2004 N. 90

Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) - Approvazione di variante agli artt. 4 e 5, parte 1°, del Regolamento Edilizio concernente la composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Edilizia. pag. 2580

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
14.06.2004 N. 91**

Comune di Calizzano (SV) - Approvazione di variante all'art. 6 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.

pag. 2580

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
14.06.2004 N. 92**

Nomina della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

pag. 2581

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
14.06.2004 N. 1140**

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività di cava di ardesia denominata "Fossato di Balano" in Comune di Lorsica (Genova), della Ditta Italardesia S.r.l.

pag. 2581

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE
11.06.2004 N. 1141**

L.R. 38/96 "Tutela sanitaria attività sportive". Variazione orari attività per i dottori L. Ferraris e G. Menichetti autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità sportiva agonistica presso "Istituto Medicina dello sport" - Genova.

pag. 2582

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE
10.06.2004 N. 1164**

Aggiornamento elenco regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 1227 del 18.06.2003, degli impianti di macellazione e sezionamento a capacità limitata, ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 286/94.

pag. 2582

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 31.05.2004 N. 3227/64934**

Comune di Sant'Olcese. Varianti al vigente Piano Regolatore Generale relative alla definizione dell'assetto urbanistico nell'ambito territoriale di San Bernardo, con modifiche alle zone C3 e C4 (ex ICE11) in loc. Torrazza e San Bernardo.

pag. 2588

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 04.06.2004 N. 3302/66823**

Comune di Santa Margherita - Variante al Piano Regolatore Gene-

rale, concernente la modifica dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 24/1987. pag. 2588

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 04.06.2003 N. 4107

Richiedente: Sig. Briozzo Giuseppe. Art. 56 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni. Domanda presentata in data 20.05.2004 per rinnovo della licenza annuale di attingimento, con contestuale rettifica del periodo da tre mesi ad un anno a decorrere dal 15.06.2004, per derivare dal fiume Bormida, nel bacino del fiume Bormida di Millesimo località Mereta - Comune di Calizzano una quantità d'acqua di moduli 0,00038 (l/sec 0,038) ad uso irriguo. Pratica n. 4/03 - Identificativo: I0420013. pag. 2589

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 08.06.2004 N. 4176

Concessionario: Grondona Carla in Rolla. Rinuncia alla concessione già assentita con D.P.R. alle OO.PP. per la Liguria n. 1439 del 30 Maggio 1977, per derivare dalla Sorgente Moglie una quantità d'acqua di moduli 0,0007 (l/sec 0,07) ad uso irriguo e domestico. Pratica n. 242/03 - Id.: I0100237. pag. 2589

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 08.06.2004 N. 4208

Rio Culetta - Bacino T. Sansobbia - Comune di Stella - Concessione in sanatoria per la realizzazione di attraversamento aereo con L.E. B.T. 400 Vol. in Località Costa. pag. 2590

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.06.2004 N. 4359

Corso d'acqua: rio senza nome affluente del torrente Lavanestro - località Pian Gombà - Comune di Savona. Licenza di attingimento per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,0005 (l/sec. 0,05) ad uso irriguo per due ore al giorno, dalle ore 6,00 alle ore 8,00. Pratica n. 21/03 - Identificativo: I0420014. Richiedente: sig. Mura Raffaele. pag. 2590

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.05.2004 N. 106

Comunità Montana della Riviera Spezzina - Lavori di consolidamento in loc. Soviore nel territorio del Comune di Monterosso al Mare - Provvedimento di esproprio. pag. 2591

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DELEGE
IN AGRICOLTURA DELLA COMUNITÀ MONTANA INTEMELIA
25.05.2004 N. 23**

**L.R.30/83 Legge 18.06.1931, n. 987 e successive modificazioni ed
integrazioni. Autorizzazione impianto vivaio. Pratica n. 7313 del
20.05.2004 – Ditta: “R.R. PLANT S.S. Rosai Minigreffes” di Venti-
miglia.**

pag. 2592

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

04.05.2004

N. 10

Programma decontaminazione e smaltimento apparecchiature contenenti PCB inventariate e Piano raccolta e smaltimento apparecchi non soggetti ad inventario. Revoca della deliberazione consiliare n. 37 del 7 ottobre 2003.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996, smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), ed in particolare:

- l'articolo 4, che prevede la preparazione, da parte degli Stati membri, di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³;
- l'articolo 11, che prevede la predisposizione, da parte degli Stati membri, di un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, nonché di una bozza di piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 209 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) ed in particolare:

- l'articolo 3, che prevede la creazione, a cura delle sezioni regionali del catasto dei rifiuti, di un inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³;
- l'articolo 4, comma 1 che prevede l'adozione, da parte delle Regioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, di un Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³;
- l'articolo 4, comma 2 che dispone che i pro-

grammi citati costituiscono parte integrante dei Piani disciplinati dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

Vista la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 29, che detta disposizioni di dettaglio riguardo ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 30, comma 3 che disciplina le procedure per l'approvazione degli stralci funzionali e tematici e delle modifiche ed aggiornamenti al Piano;

Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 29 febbraio 2000 di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi degli articoli 29 e 30 della l.r. 18/1999, che contiene al punto 3.6.4 sub voce "categoria D" alcune linee di indirizzo in merito alla gestione dei rifiuti contenenti PCB/PCT funzionali alla predisposizione degli specifici programmi di smaltimento previsti dalla normativa di settore che dovranno costituire parte integrante del Piano stesso;

Atteso che con deliberazione n. 1111 del 4 ottobre 2002 la Giunta regionale ha assegnato alla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure A.R.P.A.L. uno specifico incarico finalizzato alla predisposizione di una proposta per un "Programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del d.lgs. 209/1999 e della Direttiva 96/59/CE", da redigersi sulla base delle risultanze dell'inventario di cui all'articolo 3 del d.lgs. 209/1999;

Atteso inoltre che con il decreto dirigenziale n. 605 del 2 aprile 2003 sono state specificate le modalità attuative da seguire da parte di A.R.P.A.L. nella esecuzione dell'incarico;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 37 del 7 ottobre 2003 con la quale è stato approvato il Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB;

Atteso che con deliberazione n. 1383 del 27 ottobre 2003 la Giunta regionale ha approvato la bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario;

Considerato che:

- in merito agli obblighi derivanti dagli articoli 4 (inventario degli apparecchi contenenti PCB) e 11 (approvazione programmi per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti) della direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano, conclusasi con la sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 27 febbraio 2002;
- in sede di valutazione delle azioni avviate dallo Stato italiano in esecuzione della citata sentenza, la Commissione Europea ha ritenuto che lo Stato Italiano abbia adempiuto agli obblighi di predisposizione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, ma che resti inadempiente per quanto riguarda gli obblighi relativi alla approvazione dei programmi di decontaminazione e smaltimento;
- con parere motivato emesso dalla Commissione Europea il 9 luglio 2003, è stato quindi definito un termine di due mesi dal ricevimento dello stesso per la adozione da parte dello Stato Italiano dei provvedimenti necessari all'integrale attuazione della sentenza della Corte di Giustizia con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 11 della direttiva 96/59/CE;
- a seguito del parere motivato della Commissione Europea, il Ministero dell'Ambiente ha convocato le Regioni il 30 luglio 2003 per definire lo stato della pianificazione regionale in materia, e individuare i contenuti della stessa, in linea con le disposizioni previste dalla direttiva e dal relativo decreto di attuazione;

Considerato che successivamente all'approvazione della deliberazione consiliare n. 37/2003, in data 15 ottobre 2003, sono state infine comunicate alle Regioni da parte del Ministero dell'Ambiente le scadenze concordate in sede di confronto con la Commissione europea per

una verifica sullo stato di adempimento della pianificazione regionale, così determinate:

- entro la data del 10 novembre 2003 trasmissione al Ministero dell'Ambiente delle bozze di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario approvate dalle Giunte regionali;
- entro il mese di marzo 2004 trasmissione dei Programmi per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;

Considerato quindi che tutte le Regioni italiane sono tenute ad ottemperare agli obblighi comunitari approvando specifici programmi per lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili o integrando i programmi già approvati, ma giudicati dalla Commissione non esaustivi;

Tenuto conto che la Regione Liguria ha già rispettato la prima delle due scadenze con la approvazione della deliberazione di Giunta regionale 27 ottobre 2003 n. 1383 con la quale è stata approvata la Bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario;

Considerato che, in ordine alla seconda scadenza, risulta necessario rivedere in tempi rapidi il documento programmatico approvato con la citata deliberazione consiliare n. 37/2003, al fine di adeguarlo alle linee guida definite dal Ministero dell'Ambiente;

Visto l'elaborato dal titolo "Proposta di integrazioni al Programma per la decontaminazione e lo smaltimento di apparecchiature contenenti PCB" trasmesso, in esecuzione dell'incarico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1111/2003 e al decreto dirigenziale n. 605 del 2 aprile 2003, dalla Direzione scientifica A.R.P.A.L. alla Regione Liguria in data 2 marzo 2004;

Considerato peraltro che le integrazioni da apportare al documento approvato con la deliberazione consiliare n. 37/2003, rispondenti in primo luogo all'esigenza di presentare un quadro omogeneo fra le diverse Regioni, che riporti dati ed informazioni riferiti ad un termine temporale unificato (l'anno 2002), sono tali da configurare sostanzialmente un nuovo documento di programmazione;

Considerato inoltre che nel breve lasso di tempo decorso dal 7 ottobre 2003 ad oggi il Programma già approvato, anche tenuto conto dei contenuti non precettivi dello stesso, non ha prodotto alcun effetto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Programma per la decontaminazione e lo smaltimento di apparecchiature contenenti PCB comprensivo del Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1383/2003, sostitutivo di quello approvato con deliberazione consiliare n. 37/2003, che deve ritenersi a tutti gli effetti revocato;

Rilevato che il Programma allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 209/1999, integrazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione consiliare n. 17 del 29 febbraio 2000, per quanto attiene alle modalità gestionali degli apparecchi contenenti PCB/PCT;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 9 marzo 2004 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli

28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 14 aprile 2004;

Ritenuto di accogliere l'emendamento presentato in sede di discussione in aula;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, il Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB inventariate in attuazione del d.lgs. 209/1999 e della direttiva 96/59/CE e il Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituente integrazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione consiliare 28 febbraio 2000 n. 17, e sostitutivo di quello approvato con la deliberazione consiliare n. 37 del 7 ottobre 2003, che deve ritenersi a tutti gli effetti revocata.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL SEGRETARIO
Massimiliano Iacobucci

(Segue allegato)

Allegato A

**Programma per la decontaminazione e lo smaltimento
delle apparecchiature contenenti PCB inventariate e
Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli
apparecchi non soggetti ad inventario, a norma
dell'art. 11, comma 1, della Direttiva 96/59/CE**

**Programma per la decontaminazione e
lo smaltimento delle apparecchiature
contenenti PCB inventariate**

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	
2. LA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI	
3. VALUTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB E FLUIDI CONTAMINATI DA PCB PRESENTI IN REGIONE LIGURIA	
3.1 DATI ESTRATTI DALLA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI AL 31.12.2002	
3.2 STIMA DELLA QUANTITÀ DI OLIO PRESENTE NELLE APPARECCHIATURE CON CONCENTRAZIONE DI PCB TRA 50 E 500 PPM.....	
3.3 ANALISI DI DETTAGLIO DELLA SITUAZIONE ENEL	
4. LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB.....	
4.1 GLI APPARECCHI SMALTITI NEL CORSO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002	
4.2 RIFIUTI CONTENENTI PCB.....	
4.3 FLUSSI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI.....	
5. GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI IN LIGURIA	
6. DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO	
6.1 CRONOPROGRAMMI DI SMALTIMENTO	
6.2 IMPIANTI PRESENTI IN ITALIA PER LO SMALTIMENTO E LA DECONTAMINAZIONE	
6.3 MODALITÀ DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO.....	
7. AZIONI ATTUATIVE DEL PIANO	

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A partire dagli anni '30 i policlorobifenili (PCB) ebbero un'enorme diffusione nell'industria elettrotecnica grazie alle loro proprietà dielettriche e alla loro elevata stabilità chimica e termica. La problematica relativa ai PCB emerse in seguito a gravi incidenti derivanti da perdite di tale sostanza verificatesi nel 1968 in Giappone.

A seguito degli episodi di cui sopra si ravvisò la necessità di una specifica regolamentazione normativa in materia, mirante al controllo della produzione, dell'utilizzo e dello smaltimento dei PCB.

A livello europeo tale processo di regolamentazione fu avviato a partire dagli anni '70 con la direttiva 76/403/CEE del 6 aprile 1976 che mise in evidenza, per la prima volta, i rischi per la salute e per l'ambiente dovuti all'abbandono e al deposito incontrollato di PCB.

Qualche mese più tardi, il 27 luglio 1976 venne emanata un'ulteriore direttiva (dir. 76/769/CEE) che pose restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e preparati pericolosi tra cui i PCB a cui seguirono una serie di modifiche tra cui la dir. 85/467/CEE.

Questa comportò a livello nazionale l'emanazione del DPR n. 216 del 24 maggio 1988 "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183" che rappresentò la prima norma italiana in materia. Tale normativa prevede il divieto d'immissione sul mercato e il divieto d'uso dei PCB (ad eccezione dei difenili mono e diclorurati), dei PCT e dei preparati la cui percentuale era, nel 1988, superiore o pari a 0,01% in peso (successivamente ridotta dal dM 29 luglio 1994 a 0,005%).

Inoltre il DPR 216/88 prevedeva che i detentori degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi contenenti le sostanze in questione dovessero presentare entro il 31 maggio 1989 apposita denuncia di detenzione di tali apparecchi alla Regione territorialmente competente al fine dell'inserimento in apposito registro.

I soggetti di cui sopra dovevano anche effettuare apposita denuncia entro 30 giorni dalla cessazione in uso di tutti gli impianti, macchinari o fluidi contenenti PCB/PCT con la previsione di una sanzione in caso di inosservanza di detto obbligo.

Il DPR 216/88, anticipando quanto previsto nella direttiva 96/59/CE, prevedeva, inoltre, l'obbligo di munire gli apparecchi e gli impianti che contengono PCB di apposita etichetta, indicante oltre alla sostanza pericolosa contenuta anche le misure da adottare in caso di perdite accidentali o di incendio.

Le basi per una regolamentazione più organica dell'intera problematica PCB furono poste dalla sopra citata direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996. Tale normativa ha portato ad un totale riesame dell'intera materia. Si prese atto che lo smaltimento dei PCB costituiva un problema per quegli Stati Membri che non avevano autonoma capacità di smaltimento. Conseguentemente venne delineato un meccanismo valutativo che consentisse la predisposizione per ogni Stato membro di un inventario degli apparecchi presenti sul proprio territorio con l'indicazione dei quantitativi da gestire.

La direttiva venne recepita a livello nazionale dal d. lgs. 209/99 che regola lo smaltimento dei PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB ai fini di una loro completa eliminazione.

Tale decreto riporta all'art. 2 la terminologia di riferimento.

In particolare per PCB si intende:

1. i policlorodifenili;
2. i policlorotrifenili;
3. il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorofenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso.

Sempre lo stesso articolo riporta anche le definizioni di decontaminazione e smaltimento.

Per decontaminazione si intende l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB.

Per smaltimento si intendono le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del D. lgs.22/97 e s.m.i..(1)

Ciò non di meno trattandosi di operazioni effettuate su sostanze di cui il soggetto è obbligato a disfarsene ricadono tutte nella disciplina del decreto Ronchi.

Elementi fondamentali e rilevanti di tale decreto risultano:

- la costituzione di un inventario regionale degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ presso le Sezioni regionali del Catasto rifiuti e di un inventario nazionale presso APAT (art. 3)
- la predisposizione da parte delle Regioni e delle Province autonome di un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ da inviare al Ministero dell'Ambiente (art. 4)
- la definizione di una tempistica per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati (art. 5)
- l'introduzione di un preciso sistema di etichettatura degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore ai 5 dm³ e dei locali in cui si trovano tali apparecchi.

Il decreto introduce, inoltre, un preciso meccanismo sanzionatorio prevedendo, in caso di mancata o incompleta comunicazione, una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 209/99, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio emana il decreto 11 ottobre 2001, "Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento" che disciplina il mantenimento in uso degli apparecchi contenenti PCB fino alla loro decontaminazione o smaltimento.

2. LA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI

L'attuale configurazione del Catasto Rifiuti è stata definita dal dM 372/98 "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti", attuativo del d. lgs. 22/97.

In particolare l'art. 1 precisa che "Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente."

L'art. 2, invece, riporta la tipologia delle informazioni che devono costituire la base informativa del catasto dei rifiuti precisando che tali dati devono essere aggiornati con una "periodicità tipicamente pari all'annualità".

Sinteticamente i dati che devono costituire la base informativa del Catasto dei rifiuti sono:

- dati ricavabili dalle dichiarazioni MUD;
- dati relativi alle autorizzazioni e iscrizioni di cui agli artt. 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97;
- ulteriori dati di cui l'ANPA disporrà attraverso la propria attività.

¹ D8 – trattamento biologico non specificato altrove.....

D9 - trattamento chimico-fisico non specificato altrove...

D10 - incenerimento a terra

D12 - deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)

D15 - deposito preliminare....

Oltre ai dati previsti dal dM 372/98, devono confluire alle sezioni regionali del Catasto anche quelli derivanti dalle dichiarazioni PCB di cui al D. Lgs. 209/99, che riporta all'art. 3 "i detentori di apparecchi contenenti PCB sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni....."

Ai fini della predisposizione della valutazione delle apparecchiature contenenti PCB presenti nella regione Liguria si sono prese in considerazione le informazioni detenute dalla Sezione ligure del Catasto Rifiuti, con sede presso ARPA Liguria, derivanti dalle comunicazioni PCB di cui all'art. 3 del d. lgs. 209/99 e dalle dichiarazioni MUD di cui al d. lgs. 22/97.

La fonte informativa prioritaria relativa al numero di apparecchi contenenti PCB e ai PCB in uso o in detenzione è costituita dall'inventario di cui sopra nell'ambito del quale sono contenute le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo;
- b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
- c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
- d) date e tipi di trattamento o sostituzioni effettuati o previsti;
- e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
- f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 216/88.

Per gli apparecchi, che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0.05% (500 ppm) e lo 0.005% (50 ppm) in peso, nell'inventario sono disponibile esclusivamente il nome, l'indirizzo, la collocazione e la descrizione degli apparecchi.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni MUD l'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 22/97 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g), comunichi annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

3. VALUTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB E FLUIDI CONTAMINATI DA PCB PRESENTI IN REGIONE LIGURIA

La base conoscitiva fondamentale per poter predisporre i programmi di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi contenuti e dei PCB usati è costituita dai dati relativi a:

- numero di apparecchiature in uso o in detenzione e relativi quantitativi di PCB e PCT;
- numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a decontaminazione o smaltimento ("domanda");
- impianti che attuano le operazioni di smaltimento di cui ai punti D8, D9, D10, D12 e D15 autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 22/97 ("offerta").

Per ragioni di semplicità, ai fini del presente documento ogni riferimento ai PCB è da intendersi esteso anche ai PCT.

3.1 Dati estratti dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti al 31.12.2002

I dati disponibili per la predisposizione di tale documento sono quelli relativi alle comunicazioni PCB pervenute entro il 31 dicembre 2002 alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

Occorre precisare che le comunicazioni effettuate fino al 11 ottobre 2001, data di emanazione del dM, sono state effettuate in carenza di modulistica e di indicazioni precise. Pertanto le dichiarazioni contengono imprecisioni, e non risultano fra loro omogenee.

Non sono inventariate le dichiarazioni delle Ferrovie relative alle apparecchiature utilizzate sul materiale viaggiante, in quanto le comunicazioni relative sono state inviate alla Sezione Nazionale del Catasto, avente sede presso APAT.

La base conoscitiva risulta tra l'altro carente, in particolare per gli apparecchi contenenti PCB in quantità compresa fra 50 e 500 ppm, in quanto - come precedentemente esposto - la norma statale non prevede che i detentori di tali apparecchi trasmettano informazioni alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti, relativamente a quantitativi e concentrazioni di PCB contenuti negli apparecchi e/o detenuti in azienda.

Nelle successive tabelle si riportano i dati riepilogativi su base regionale e provinciale degli apparecchi contenenti PCB.

Tali dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute al 31 dicembre 2002. Si sottolinea come detti dati costituiscono il presupposto per una corretta pianificazione in materia.

Dati riepilogativi sulle comunicazioni relative agli apparecchi contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm e >500 ppm pervenute al 31.12.2002.

N. dichiaranti che detengono almeno un apparecchio (sedi legali)	127
N. unità locali	131
N. apparecchi con PCB in concentrazione tra 50 e 500 ppm	2728
N. apparecchi con PCB in concentrazione >500 ppm	1131
Totale apparecchi	3859

Tabella 1

Dati provinciali sulle comunicazioni relative agli apparecchi contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm e >500 ppm pervenute al 31.12.2002

Provincia	N. dichiaranti (sedi legali)	N. unità locali	N. apparecchi		
			Tra 50 e 500 ppm	>500 ppm	Totale
Genova	77	79	1298	748	2046
Imperia	11	12	396	63	459
La Spezia	23	24	246	109	355
Savona	26	27	788	211	999
Totale*	137	142	2728	1131	3859

Tabella 2

* Il totale N. dichiaranti e N. unità locali risulta essere diverso da quello riportato in tabella 1 in quanto qualora un soggetto detenga apparecchi in più di una Provincia, viene conteggiato in ogni singola Provincia.

Dettaglio degli apparecchi inventariati al 31.12.2002 suddivisi per tipologia

Provincia	Batterie di rifasamento	Circuiti diatermici	Condensatori	Fusti	Interruttori	Raddrizzatori	Reattanze	Reostati	Trasformatori	Altro	Totale
Genova			578		3	9			1452	4	2046
Imperia			54		1				404		459
La Spezia			98					1	250	7	355
Savona			169		1				813	16	999
TOTALE			899		5	9		1	2919	27	3859

Tabella 3

Riepilogo dati sugli apparecchi inventariati al 31.12.2002

Tipologia apparecchio	Numero	%
Alimentatore	1	0,03
Batterie di rifasamento	-	
Circuiti diatermici	-	
Commutatori	2	0,05
Condensatori	899	23,30
Fusti		
Interruttori	5	0,13
Raddrizzatori	9	0,23
Reattanze	-	
Reostati	1	0,03
Trasformatori	2919	75,64
Altro	24	0,70
Totale	3859	100

Tabella 4

Dall'esame della tabella 4 si può osservare che la maggior parte delle apparecchiature dichiarate sono costituite da condensatori e trasformatori e più precisamente che i trasformatori rappresentano il 75,64%; i condensatori costituiscono il 23,30% mentre le altre apparecchiature corrispondono complessivamente al 1,06% del totale degli apparecchi.

E' importante precisare che un così elevato numero di condensatori è da attribuire principalmente al fatto che ENEL (Direzione Liguria) ha conteggiato singolarmente i vari condensatori, anche se inseriti all'interno di una batteria di condensatori, a differenza di ciò che è stato effettuato da Direzioni ENEL di altre Regioni, che li hanno considerati globalmente.

Per quanto riguarda i quantitativi di PCB, è necessario evidenziare che è possibile disporre di tale informazione solo per le apparecchiature con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm, così come previsto dagli obblighi di inventario di cui all'art. 3 del d. lgs.209/99.

La tabella sottostante riporta la quantità di fluido contaminato da PCB contenuto negli apparecchi soggetti ad inventario presenti nelle province.

Quantità di fluido contenente PCB nelle diverse Province (al 31.12.2002) - apparecchiature con concentrazione di PCB > 500 ppm

PROVINCIA	Q di fluido (Kg)
Genova	253.242,60
Imperia	3.746,00
La Spezia	17.265,00
Savona	13.686,00
TOTALE	287.939,60

Tabella 5

Dalle comunicazioni presenti nell'inventario (alla data del 31 dicembre 2002) si sono, inoltre, estratti i soggetti che dispongono di un numero di apparecchiature maggiore di 2, con concentrazione di PCB superiore a 500 ppm.

Tale estrazione è riportata nella tabella 6.

Elenco soggetti con numero di apparecchi con concentrazione di PCB maggiore a 500 ppm superiore a 2 – 31/12/2002

Codice Fiscale	Numero apparecchi	% sul totale
ENEL Distribuzione	854	75,5
ILVA	122	10,8
Ceramica Ligure	14	1,2
Piaggio Aero Industries	13	1,1
Combustion Chamber Components	11	1,0
Enel Produzione Spa	8	0,7
Industriale Srl	8	0,7
SIGEA	7	0,6
Fallimento Cala dei Genovesi Spa	6	0,5
Calcestruzzi Spa	5	0,4
Portosole	5	0,4
Società Funiviaria Alto Tirreno P.A.	5	0,4
Unità Sanitaria Locale 3	5	0,4
Air Liquide Italia Produzione Srl	4	0,3
Genova Acque	4	0,3
Luigi Stoppani Spa	4	0,3
Galvanica Romani Snc	3	0,2
Monfer	3	0,2
Provincia di Genova	3	0,2
Saint Gobain Condotte	3	0,2

Tabella 6

L'esame della tabella 6 mette in evidenza che il 75,5% del totale degli apparecchi con concentrazione superiore ai 500 ppm è detenuto da ENEL.

La percentuale è stata calcolata sul totale di apparecchi con concentrazione superiore ai 500 ppm presenti in Liguria al 31 dicembre 2002, pari a 1131.

Se, invece, consideriamo sia gli apparecchi con concentrazione maggiore di 500 ppm sia quelli con concentrazione tra 50 e 500 ppm, l'elenco dei detentori di un numero di apparecchi superiore a 10 è riportato in tabella 7, dove si evidenzia che ENEL detiene l'85,86% del totale degli apparecchi.

Elenco soggetti con numero di apparecchi con concentrazione di PCB maggiore a 50 ppm superiore a 10 – 31/12/2002

Codice Fiscale	Numero apparecchi	% sul totale
ENEL Distribuzione	3313	85,86
ILVA	136	3,52
Terna Spa	24	0,62
Arinox Srl	20	0,52
I.M.L. Industria Meccanica Ligure Spa	16	0,41
Ceramica Ligure	14	0,36
Piaggio Aero industries	14	0,36
Combustion Chamber Components	13	0,33
Calcestruzzi Spa	12	0,31
Unità Sanitaria Locale 3	12	0,31
Poste Italiane Spa	10	0,26

Tabella 7

3.2 Stima della quantità di olio presente nelle apparecchiature con concentrazione di PCB tra 50 e 500 ppm.

Il d. lgs. 209/99 all'art. 3 prevede che i detentori di apparecchi contenenti fluidi con concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm debbano comunicare solo le informazioni inerenti nome, indirizzo, collocazione e descrizione degli apparecchi.

Pertanto relativamente a tali apparecchiature non si dispone della quantità d'olio contenuta, che però risulta un elemento fondamentale per valutare l'entità della problematica PCB in Regione Liguria.

Per poter stimare tale valore, preliminarmente è necessario distinguere tra trasformatori (2652 su un totale di 2728 apparecchi, pari al 97,2%) ed altre tipologie di apparecchiature.

Per quanto riguarda i trasformatori è possibile stimare la quantità di olio partendo dal dato della potenza dichiarato dai detentori ai sensi del d. lgs. 209/99; infatti esistono delle tabelle costruttori che correlano la potenza in kVA alla quantità di olio contenuta espressa in kg.

La tabella considerata (tabella 8) è quella per le apparecchiature costruite prima del 1990, in quanto dal 1988 è vietata in Italia l'immissione sul mercato delle apparecchiature contenenti PCB.

Potenza kVA	Q. olio kg
25	130
40	138
50	150
63	160
80	178
100	200
125	215
160	250
200	280
250	323
315	375
400	435
500	500
630	573
800	680
1000	795
1250	920
1600	1085
2000	1250
2500	1450
3000	1680

Tabella 8

Per calcolare la quantità di olio, quindi, si è partiti dai dati di potenza dichiarati con unità di misura kVA.

E' necessario premettere che in un sistema elettrico di data tensione nominale, l'intensità di corrente circolante in una linea è dovuta alla potenza apparente (udm: kVA) dei carichi alimentati. La potenza apparente comprende la potenza attiva (udm: kw) e la potenza reattiva (kVAR).

Considerando ϕ l'angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente, si ottiene che:

Potenza reattiva = potenza apparente * $\sin \phi$

Potenza attiva = potenza apparente * $\cos \phi$

Visto che l'angolo di sfasamento può essere differente a seconda del carico applicato alla corrente, non è stato possibile utilizzare i dati di potenza espressi in kVAR.

Per sopperire a tale lacuna e valutare la quantità di olio delle apparecchiature per cui non è stata comunicata la potenza, si è valutata la mediana dei dati di potenza disponibili e si è attribuito il corrispondente valore della quantità di olio a tutti gli apparecchi.

Fatte queste premesse il quantitativo di olio è stato calcolato attraverso i seguenti passi che vengono poi spiegati nel dettaglio:

- estrazione dei dati di potenza dall'inventario PCB;
- definizione del trend delle quantità di olio al variare della potenza;
- utilizzo della mediana per il calcolo delle potenze non dichiarate.

a) estrazione dei dati di potenza dall'inventario PCB (tabella 9)

tipo apparecchio	potenza (kVA)	conteggio	Q olio (kg)
trasformatore	10	2	
trasformatore	25	58	130
trasformatore	40	14	138
trasformatore	50	191	150
trasformatore	63	22	160
trasformatore	100	261	200
trasformatore	160	401	250
trasformatore	175	1	
trasformatore	200	45	280
trasformatore	210	1	
trasformatore	250	571	323
trasformatore	300	1	
trasformatore	315	53	375
trasformatore	350	1	
trasformatore	400	217	435
trasformatore	450	1	
trasformatore	500	13	500
trasformatore	630	12	573
trasformatore	750	2	
trasformatore	800	4	680
trasformatore	990	1	
trasformatore	1000	2	795
trasformatore	1200	1	
trasformatore	1250	1	920
trasformatore	1500	5	
trasformatore	1667	1	
trasformatore	2000	3	1250
trasformatore	7500	1	

Tabella 9

b) definizione del trend delle quantità di olio al variare della potenza per poter sopperire alle lacune della tabella 9. Analizzando i dati a nostra disposizione si è ritenuto che i valori di potenza fino a 1250 kVA siano rappresentabili impiegando una funzione di terzo grado, mentre per valori maggiori sia più corretto utilizzare un'equazione lineare.




Figura 1

Le equazioni considerate sono.

$$y = 0,0372 x^3 - 0,2309 x^2 + 0,881x + 0,1101$$

$$y = 0,4282 x + 0,3907$$

Utilizzando tali equazioni è stato possibile attribuire ad ogni valore di potenza disponibile una quantità di olio, ottenendo la tabella 10 che riporta anche il totale di olio per gli apparecchi per cui è stata dichiarata la potenza in kVA.

potenza (kVA)	conteggio	Q olio (kg)	Q olio teorico (kg)	Q totale olio (kg)
10	2		119	238
25	58	130	132	7.540
40	14	138	145	1.932
50	191	150	154	28.950
63	22	160	165	3.520
100	261	200	196	52.200
160	401	250	245	100.250
175	1		257	257
200	45	280	277	12.600
210	1		285	285
250	571	323	317	184.433
300	1		355	355
315	53	375	366	19.875
350	1		392	392
400	217	435	428	94.395
450	1		463	463
500	13	500	498	6.500
630	12	573	583	6.876
750	2		657	1.313
800	4	680	686	2.720
990	1		792	792
1000	2	795	797	1.590
1200	1		899	899
1250	1	920	926	920
1500	5		1033	5.165
1667	1		1105	1.105
2000	3	1250	1247	3.750
7500	1		3602	3.602
TOTALE OLIO (KG)				542.917

Tabella 10

- c) Per gli apparecchi di cui non abbiamo la potenza usiamo la mediana delle potenza dichiarate (pari a 160kVA) che corrisponde ad un quantitativo di olio di 250 kg.

Il numero totale di trasformatori di cui non abbiamo la potenza o per cui la potenza dichiarata è espressa in kVAR è pari a 766 e, quindi, la quantità di olio stimata è pari a 191.500 kg.

La quantità di olio che si stima sia presente nei trasformatori con concentrazione di PCB tra 50 e 500 ppm della Regione Liguria è pari a circa **735 t**.

Come già precedentemente evidenziato i trasformatori costituiscono la tipologia di apparecchiature più significative; le altre tipologie sono:

- Condensatori (1,58%)
- Riduttori di tensione (0,59%)
- Riduttori di corrente (0,22%)
- Raddrizzatori (0,15%)

- Interruttori (0,11%)
- Commutatori (0,07%)
- Alimentatori (0,04%)

Considerando la bassa incidenza di tali apparecchiature rispetto ai trasformatori e la quantità limitata di olio che contengono, il contributo alla quantità totale di olio contaminato da PCB si può ritenere trascurabile.

3.3 Analisi di dettaglio della situazione ENEL

Avuto riguardo che, come espresso nelle tabelle 6 e 6bis, il soggetto ENEL risulta prioritario, si è dato corso alla valutazione della distribuzione sul territorio degli apparecchi in capo ad esso.

Detta elaborazione è riportata nella tabella 11 e nella figura 2.

Dati relativi alle apparecchiature ENEL

Provincia	N. Totale apparecchi presenti	Apparecchi ENEL			
		Conc. PCB tra 50 e 500 ppm	Conc. PCB > di 500 ppm	N. Totale apparecchi ENEL	% su tot. apparecchi
Genova	2046	1135	532	1667	81,48
Imperia	459	381	55	436	94,99
La Spezia	355	208	82	290	81,69
Savona	999	735	185	920	92,09
TOTALE	3859	2459	854	3313	85,85

Tabella 11




Figura 2

Per meglio valutare la situazione, nelle tabelle sottostanti viene riportato il dettaglio delle apparecchiature ENEL.

Apparecchiature ENEL con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm

Provincia	Totale	condensatore	trasformatore
GENOVA	532	500	32
IMPERIA	55	54	1
LA SPEZIA	82	81	1
SAVONA	185	156	29
Tot	854	791	63

Tabella 12

Apparecchiature ENEL con concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm

Provincia	Totale	condensatore	trasformatore
GENOVA	1135	0	1135
IMPERIA	381	0	381
LA SPEZIA	208	0	208
SAVONA	735	0	735
Tot	2459	0	2459

Tabella 13

Da tali tabelle è possibile evidenziare che, per quanto riguarda ENEL, le apparecchiature tra 50 e 500 ppm sono costituite esclusivamente da trasformatori, mentre gli apparecchi con concentrazione superiore ai 500 ppm sono rappresentati principalmente da condensatori.

Quantità di fluido contenente PCB nelle diverse Province (al 31.12.2002) - apparecchiature ENEL con concentrazione di PCB > 500 ppm

PROVINCIA	Q di fluido (Kg)
Genova	20863
Imperia	1858
La Spezia	3010
Savona	8959
TOTALE	34690

Tabella 14

4. LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB

Ai fini di una valutazione dello smaltimento sono stati elaborati i dati detenuti dalla Sezione regionale del Catasto Rifiuti, con riferimento alle informazioni, relative alle apparecchiature smaltite, presenti all'interno dell'inventario di cui all'art. 3, comma 3 del d. lgs. 209/99 e ai dati desumibili dalle dichiarazioni MUD.

In particolare l'art. 3, comma 3 del d. lgs.209/99 prevede che la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo debba essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Pertanto tale fonte fornisce una prima valutazione delle apparecchiature smaltite nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

Le comunicazioni MUD, d'altra parte, consentono di valutare i quantitativi e le destinazioni dei rifiuti contenenti PCB.

4.1 Gli apparecchi smaltiti nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002

La tabella sottostante evidenzia il numero di apparecchiature smaltite nelle diverse province.

Numero apparecchiature smaltite

Provincia	N. app. smaltite 2000	N. app. smaltite 2001	N. app. smaltite 2002
Genova	13	207	146
Imperia	-	188	-
La Spezia	-	99	33
Savona	4	309	5
Non classificati	4	5	6**
TOTALE	21	808	190

** Due apparecchiature mobili

Tabella 15

L'esame della tabella 15 mette in evidenza come nell'anno 2001 si rappresenta una quantità elevata di apparecchiature smaltite; in tal senso la valutazione di dettaglio dei dati ha posto in risalto che ENEL proprio nel 2001 ha smaltito un numero elevato di condensatori con concentrazione superiore ai 500 ppm.

Sulla base di quanto precedentemente detto si è dato corso, nella tabella 16, alla valutazione del numero di apparecchiature smaltite escludendo quelle riferite ad ENEL.

Numero apparecchiature smaltite (escluso Enel)

Provincia	N. app. smaltite 2000	N. app. smaltite 2001	N. app. smaltite 2002
Genova	13	38	81
Imperia	-	-	-
La Spezia	-	17	3
Savona	4	-	5
Non classificati	4	5	6
TOTALE	21	60	95

Tabella 16

4.2 Rifiuti contenenti PCB

L'inventario costituisce un'utile base informativa per valutare il numero e la quantità di apparecchi da dismettere e i PCB usati da smaltire; esso dà un'informazione di tipo qualitativo e quantitativo sull'entità del problema, ma consente di stimare solo in via approssimativa i tempi di decontaminazione e/o di dismissione e la conseguente produzione di rifiuti, che peraltro sono in parte connessi alle scelte discrezionali dei detentori stessi. Non consente, altresì, di effettuare specifiche elaborazioni per apparecchiature contenenti una concentrazione di PCB inferiore ai 500 ppm.

Per poter integrare la "domanda" di decontaminazione e smaltimento da correlare alla "offerta" esistente sul territorio regionale ai fini del bilancio, ci si è avvalsi di un'altra fonte di informazione e più precisamente delle comunicazioni MUD, detenute presso la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

Tali comunicazioni costituiscono la fonte informativa principale sui dati relativi ai rifiuti costituiti dagli apparecchi che annualmente vengono dismessi e ai PCB usati; esse contengono dati quantitativi correlati al sistema di codifica dei rifiuti di cui all'allegato A del d. lgs. n. 22/97(codice CER). A tale riguardo è opportuno considerare che fino al 31.12.2001 i rifiuti contenenti PCB venivano classificati utilizzando i seguenti tre codici CER:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT"
- 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT"
- 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".

Tali rifiuti erano classificati come rifiuti pericolosi.

Ai sensi di quanto previsto dalla decisione della Commissione UE del 16.01.2001 e successive modifiche e integrazioni che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, a partire dal 1 gennaio 2002, è stata introdotta una nuova codificazione dei rifiuti (nuovo Codice Europeo Rifiuti) ed i nuovi codici dei rifiuti contenenti PCB sono i seguenti:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB"
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB"

- 160109 "Componenti contenenti PCB"
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB"
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209"
- 170902 "Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

Tali rifiuti sono classificati come pericolosi.

Poiché nel prosieguo si utilizzeranno dati di produzione e smaltimento relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 si farà riferimento unicamente ai tre codici CER così come individuati dall'All. A del d. lgs. n. 22/97, e cioè precedentemente all'entrata in vigore del nuovo CER.

I dati di produzione relativi agli anni 1998-2001 sono riassunti nelle seguenti tabelle, relative ai tre diversi codici CER utilizzati, per identificare i rifiuti contenenti PCB in base alla normativa vigente in tali anni.

I dati sotto riportati riguardano solo la produzione dichiarata da soggetti effettivamente produttori di tali rifiuti e non da soggetti gestori che a seguito di stoccaggio, secondo i disposti del d. lgs. 22/97, si configurano ai fini della dichiarazione MUD come produttori.

Codice 13 01 01: Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (Kg/anno)

Regione Liguria	1998	1999	2000	2001
Totale	1.112	2.816	1.265	1.833

Tabella 17

Codice 13 03 01: Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (Kg/anno)

Regione Liguria	1998	1999	2000	2001
Totale	52.110	42.071	77.692	103.725

Tabella 18

Codice 16 02 01: Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT (Kg/anno)

Regione Liguria	1998	1999	2000	2001
Totale	370.756	302.144	222.798	226.060

Tabella 19

Ai fini del presente programma, è importante sottolineare che, da intervista telefonica a campione nei confronti di alcuni soggetti detentori di apparecchi contaminati da PCB, la tendenza a smaltire tali apparecchi e a ricostituire un parco condensatori e trasformatori in linea con le direttive comunitarie, in Liguria era già presente prima degli obblighi imposti dal d. lgs. 209/99 e, infatti, i dati MUD sopra riportati evidenziano un'importante dismissione di trasformatori e smaltimento di oli contaminati negli anni 1998/99 durante i quali la normativa italiana non aveva ancora imposto obblighi specifici, anche se la direttiva europea era già stata emanata nel 1996 e il DPR 216/88 aveva previsto un primo censimento delle apparecchiature contenenti PCB.

4.3 Flussi interregionali e transfrontalieri

Oltre ai dati di produzione regionali è opportuno analizzare nel dettaglio anche i flussi interregionali e i trasporti transfrontalieri riguardanti i tre codici CER più volte citati in precedenza, poiché i rifiuti derivanti da tali attività possono incidere sul bilancio domanda/offerta di smaltimento. Anche in questo caso vengono utilizzati i dati conoscitivi relativi all'anno 2001 desunti dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (dichiarazioni MUD).

- Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (Codice CER 13.01.01)

Per l'anno 2001 non risultano né prodotti, né gestiti in Liguria tali tipologie di rifiuti.

- Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (codice CER 13.03.01)

Dall'analisi dei flussi in entrata in regione si evidenzia che tali rifiuti vengono indirizzati ad un gestore localizzato nel territorio regionale che effettua l'operazione di deposito preliminare (D15).

Conseguenza del fatto che la Regione Liguria non detiene impianti di smaltimento, non si riscontra provenienza dall'estero di questa tipologia di rifiuto.

Analizzando i flussi in uscita dalla regione risulta che i rifiuti vengono conferiti a gestori ubicati nelle province riportate nella tabella 20.

Province di destinazione dei rifiuti CER 13 03 01(*)

Provincia
ALESSANDRIA
MODENA
NOVARA
TORINO

Tabella 20

(*) sulla base delle informazioni a nostra disposizione non è dato definire se tali rifiuti vengono inviati ad impianti di deposito preliminare o a impianti di smaltimento finale.

Non si riscontrano destinazioni verso l'estero di questa tipologia di rifiuto.

- Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT (CER 16 02 01)

Dall'analisi dei flussi in entrata in regione, risulta che tali rifiuti vengono indirizzati ad un unico gestore localizzato nel territorio regionale che effettua operazione di deposito preliminare (D15).

Non si riscontra provenienza dall'estero di questa tipologia di rifiuto.

Analizzando i flussi in uscita dalla regione Liguria risulta che tali rifiuti vengono conferiti a gestori ubicati nelle province riportate nella tabella 21.

Principali province di destinazione dei rifiuti CER 16 02 01

Provincia
ALESSANDRIA
MODENA
BRESCIA
MILANO
NOVARA

PAVIA
PISA
TORINO

Tabella 21

Non si riscontrano destinazioni verso l'estero di questa tipologia di rifiuto.

Il flusso di rifiuti contenenti PCB in entrata ed in uscita dalla Regione Liguria viene riportato in tabella 22 (dati Sezione Nazionale Catasto Rifiuti).

REGIONE	QUANTITA' IN INGRESSO (t)		QUANTITA' IN USCITA (t)	
	2000	2001	2000	2001
Liguria	398	256	1.179	594

Tabella 22

5. GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI IN LIGURIA

Come già ricordato la problematica dello smaltimento dei PCB si riferisce ad una tipologia di rifiuti la cui produzione è essenzialmente collegata alla dismissione di apparecchi e fluidi in essi contenuti, produzione che è destinata necessariamente ad estinguersi con il tempo, in quanto l'immissione sul mercato di tali sostanze è stata vietata già con il DPR n. 216/88.

Per quanto concerne i dati relativi agli impianti di gestione di tali rifiuti presenti nella regione Liguria la fonte informativa è costituita dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province per effettuare operazioni di deposito preliminare, decontaminazione o smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del d. lgs. n. 22/97. Infatti, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d. lgs. n. 209/99, i detentori devono consegnare i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ai sensi del predetto d. lgs. n. 22/97.

I dati riassunti nella tabella 23 si riferiscono ad impianti autorizzati a gestire rifiuti costituiti da apparecchi dismessi e PCB usati con riferimento ai codici del nuovo CER nella Regione Liguria.

Impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB

Provincia	Deposito preliminare	Trattamento
Genova	1	-
Imperia	-	-
La Spezia	-	-
Savona	-	-

Tabella 23

La ditta in oggetto è la Rochem Chemicals and Equipment Srl con sede a Genova.

Il quantitativo massimo di rifiuti che possono essere detenuti nell'impianto è pari a 17 tonn. per un tempo massimo di permanenza pari a 90 giorni.

Tale ditta invia i propri rifiuti contenenti PCB in parte alla Decoman Srl (NO) e in parte alla Vi. Bi. di Bidasio Alessandro (BS), mentre riceve tali rifiuti per lo più dalla Liguria e dal Lazio, ma in parte anche dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Campania e dalla Provincia Autonoma di Trento.

In data 13 gennaio 2004 è stata autorizzata dalla Provincia di Genova, per trenta giorni consecutivi a partire dall'inizio delle operazioni, la ditta Decoman Srl a svolgere una campagna di dealogenazione di trasformatori contaminati da PCB con impianto mobile autorizzato dalla Regione Lombardia.

6. DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO

6.1 Cronoprogrammi di dismissione

Per quanto riguarda gli apparecchi con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm soggetti ad inventario, il Ministero dell'Ambiente ha preso contatti con i maggiori detentori che hanno fornito i loro cronoprogrammi di dismissione riportati nel seguito.

Per quanto riguarda ENEL, che al momento con il suo parco apparecchiature copre, come già espresso, il 75,5% del totale regionale relativamente alle apparecchiature con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm, è previsto il seguente cronoprogramma di dismissione.

Cronoprogramma smaltimento apparecchiature con conc. di PCB > 500 ppm ENEL Distribuzione (Numero apparecchi smaltiti per ogni anno)

N. app. da smaltire al 31.12.2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
854	120	275	168	191				

Cronoprogramma smaltimento apparecchiature con conc. di PCB > 500 ppm ENEL Produzione (Numero apparecchi smaltiti per ogni anno)

N. app. da smaltire al 31.12.2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
6	6							

Cronoprogramma smaltimento apparecchiature con conc. di PCB > 500 ppm ENEL Terna (Numero apparecchi smaltiti per ogni anno)

N. app. da smaltire al 31.12.2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1		1						

Gli altri detentori che hanno comunicato al Ministero Ambiente i propri cronoprogrammi di smaltimento risultano i seguenti, con riferimento agli apparecchi presenti in Liguria:

- Telecom Italia, che prevede di smaltire tre trasformatori nel 2007 e due nel 2008, arrivando così alla totale dismissione del proprio parco apparecchiature.
- Rete Ferroviaria Italiana, che prevede di smaltire tutti i suoi apparecchi entro il 2006 e, in particolare, 4 nel 2004 e 1 nel 2006.
- Tirreno Power, che prevede di smaltire tutti i suoi 25 apparecchi nel 2010.

Per quanto riguarda, invece, gli altri soggetti detentori, sono stati contattati tutti i soggetti che detengono più di due apparecchi con concentrazione maggiore di 500 ppm.

Di seguito vengono riportati i cronoprogrammi di smaltimento di ogni singolo soggetto.

Ragione Sociale	Sit. 31/12/02	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ilva	122		18	18	18	17	17	17	17
Ceramica Ligure	14			14					
Piaggio Aero Industries	13	13							
Combustion Chamber Components	11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Industriale Srl	8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
SIGEA	7	7							
Fallimento Cala dei Genovesi Spa	6		2	4					
Calcestruzzi Spa	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Portosole	5	2	1	2					
Società Funiviaria Alto Tirreno P.A.	5			5					
Unità Sanitaria Locale 3	5								5
Air Liquide Italia Produzione Srl	4	Contemporaneamente alla dismissione Area a calda ILVA							
Genova Acque	4			2	2				
Luigi Stoppani Spa	4	2	1	1					
Galvanica Romani Snc	3			2					1
Monfer	3								3
Provincia di Genova	3	3							
Saint Gobain Condotte	3						1	1	1

Per quanto riguarda, invece, le apparecchiature con concentrazione di PCB tra 50 e 500 ppm, ad eccezione dei trasformatori, si prevede:

- la dismissione di almeno il 50% degli apparecchi entro il 31 dicembre 2005;
- la dismissione di almeno il 70% degli apparecchi entro il 31 dicembre 2007;
- la dismissione di tutti gli apparecchi entro il 31 dicembre 2009.

Infine, relativamente ai trasformatori, si ricorda che, se in buono stato funzionale, devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.

ENEL Distribuzione, però, ha precisato che attualmente per tali apparecchiature viene effettuata una dismissione annuale di un quantitativo corrispondente al 4 - 5 % circa del totale e che si prevede un futuro incremento.

6.2 Impianti presenti in Italia per lo smaltimento e la decontaminazione

Attualmente i detentori di apparecchi contenenti PCB presenti sul territorio ligure, come si evince dai dati presentati, in parte utilizzano l'impianto di stoccaggio presente in provincia di Genova e, in parte, inviano direttamente a smaltimento fuori regione. In particolare ENEL Distribuzione, che come più volte ribadito rappresenta il detentore principale in Liguria per gli anni 2002-2004, conferisce i propri apparecchi dismessi alle seguenti ditte:

- ELMA S.r.l. : Via Colli, 17 - Torino
- DECOMAN S.r.l. : Via Biandrate, 39 - San Pietro Mosezzo (NO)
- ROCHEM CHEMICALS AND EQUIPMENT S.r.l. : Via Gropallo, 10/2 - Genova

A livello nazionale l'elenco degli impianti autorizzati allo stoccaggio, trattamento e smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e dei PCB usati sono riportati in tabella 24.

6.3 Modalità di decontaminazione e smaltimento

Per quanto riguarda le tecnologie attualmente esistenti per trattare tali tipologie di rifiuti è importante fare riferimento alla norma CEI 10-38 "Guida tecnica per l'inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e/o lo smaltimento di apparecchiature elettriche e liquidi isolanti contenenti PCB" che descrive sia le tecniche di decontaminazione che quelle di smaltimento.

Le tecniche di decontaminazione previste dalla norma sono:

- processi di tipo fisico basati sulla sostituzione del liquido isolante (Refilling)
- processi di tipo chimico basati sulla dealogenazione dei PCB nel liquido isolante.

Per quanto riguarda quest'ultima tecnologia, la norma riporta al paragrafo 8.3.2.: "i processi chimici di decontaminazione di apparecchiature e liquidi isolanti contaminati da PCB hanno generalmente per obiettivo la rimozione del cloro presente nelle molecole del bifenile e la sua conversione in composti a maggiore biodegradabilità e non pericolosi, quindi, in definitiva tali da consentire la detossificazione dei PCB e il recupero del liquido isolante stesso, a fronte di processi di trattamento più complessi".

In particolare l'utilizzo di tale tecnologia di decontaminazione che consente una totale eliminazione del PCB in loco e che, quindi, permette di mantenere in funzione il trasformatore o il condensatore senza bisogno di eliminarlo, potrebbe diminuire ulteriormente il numero di apparecchi che devono andare a smaltimento.

Tuttavia, essendo ancora alquanto onerosa, viene impiegata solamente per trattare apparecchiature di taglia grossa e, pertanto, di difficoltosa rimozione.

Si prevede, comunque, una forte espansione di utilizzo di tale metodica nei prossimi anni.

Per completezza, per altro, avuto riguardo che l'inventario PCB consente di disporre dei quantitativi globali di PCB usati per concentrazioni maggiori di 500 ppm, preme di seguito formulare alcune osservazioni, in considerazione anche dei flussi in entrata ed in uscita degli stessi:

- ad oggi le operazioni di "deposito preliminare" risultano soddisfare il fabbisogno richiesto;
- l'attuale gestione che prevede l'invio presso impianti siti in altre regioni italiane dovrebbe consentire un corretto espletamento del programma.

7. AZIONI ATTUATIVE DEL PIANO

Esaminando il quadro conoscitivo emerge una situazione caratterizzata dalla presenza di molte informazioni di non facile correlabilità ed utilizzo per poter trarre conclusioni di tipo programmatorio.

Tuttavia l'impianto metodologico per disporre di un quadro conoscitivo il più aggiornato e il più aderente possibile alla realtà, non può prescindere dall'uso di strumenti quali l'inventario ex art. 3 del d. lgs. 209/99, le dichiarazioni MUD relative alla produzione dei rifiuti e il loro effettivo smaltimento e l'elenco degli impianti autorizzati dalle Province.

In un contesto programmatorio si deve necessariamente tenere conto che le previsioni regionali nella materia in esame riguardano la competenza della gestione dei rifiuti speciali pericolosi, che fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici connessi a tale gestione "a mercato".

Questa caratteristica può influenzare le scelte degli operatori (produttori o smaltitori) in ordine all'opportunità o meno di:

- 1) dismettere gli apparecchi secondo una tempistica accelerata più orientata verso la tutela igienico-sanitaria e ambientale;
- 2) attivare iniziative per la realizzazione di nuovi impianti tenuto conto anche delle difficoltà localizzative che inevitabilmente ne conseguirebbero. A ciò si devono aggiungere i lunghi tempi necessari ad espletare le procedure di valutazione di impatto ambientale, di approvazione di progetto, di autorizzazione alla sua realizzazione e di autorizzazione all'esercizio.

Il mercato infine impone la necessità di una valutazione, da parte dei soggetti interessati, sulla destinazione economicamente più vantaggiosa dei rifiuti stessi, destinazione che può non coincidere con impianti situati nel territorio della regione.

In tale contesto, non essendo praticabili strumenti coercitivi o di natura economica, occorre riferirsi a strumenti di tipo volontario quali gli Accordi di Programma.

7.1. Accordi di Programma

Un Accordo di programma, ai sensi dell'art.4 del d.lgs.22/1997, basato sulla adesione volontaristica da parte dei soggetti detentori di apparecchi viene individuato come lo strumento più idoneo a garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal d.lgs.209/1999.

All'interno dell'Accordo e' ipotizzabile la determinazione di una soglia minima di risultato, coincidente con il rispetto del programma di smaltimento contenuto nel presente Piano, ma estesa ad un numero quanto più possibile di soggetti detentori, e di una soglia ulteriore, equivalente ad un programma di smaltimento con tempistica più compressa.

A fronte degli impegni sottoscritti in sede di Accordo, potranno essere accordate ai soggetti detentori misure finalizzate ad agevolare gli adempimenti amministrativi fissati dalla normativa di settore, come previsto dall'art.4 del d.lgs. 22/1997.

In particolare il contenuto dell'Accordo potrà vertere sui seguenti aspetti:

Semplificazioni di adempimenti amministrativi e burocratici:

- **Comunicazione art.3. c.3 d.lgs.209/1999**

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo, a fronte di un impegno documentato al miglioramento degli obiettivi del programma in termini di numero di apparecchi contenenti PCb avviati a smaltimento su base annua, avranno la possibilità di presentare la comunicazione di cui all'art. 3 c.3 del d.m. 209/1999, da effettuare entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti Pcb o delle quantità di Pcb contenuti, tramite un modulo di aggiornamento riferito unicamente alle situazioni variate che sarà allegato allo stesso Accordi di programma. Il modulo potrà essere compilato e trasmesso alla sezione regionale del catasto in via informatica.

- **Comunicazione art.5 c.4 d.lgs. 209/1999**

La comunicazione all'ente provinciale relativa al buono stato funzionale di trasformatori in attesa di decontaminazione o smaltimento, obbligatoria al fine di potere proseguire l'utilizzo transitorio potrà essere effettuata tramite una modulistica standard di contenuto semplificato e gestibile anche in via informatica

Autorizzazione a metodi di smaltimento del PCB alternativi all'incenerimento

Ai sensi dell'art.7 c. t del d.lgs.209/1999 le Regioni hanno la possibilità di autorizzare metodi di smaltimento dei PCB alternativi all'incenerimento, previo parere dell'Apat rivolto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed i requisiti tecnici delle migliori tecniche disponibili.

Una specifica previsione in sede di Accordo di programma che consenta, nel rispetto delle prescrizioni citate dalla norma, l'utilizzo di tecnologie di smaltimento innovative, proposte e debitamente documentate da parte dei detentori di apparecchi, potrebbe rappresentare un incentivo al raggiungimento degli obiettivi della normativa comunitaria e nazionale.

Incentivi di carattere economico finalizzati al miglioramento delle prestazioni previste del programma

Si tratta di un aspetto suscettibile di ulteriori approfondimenti, ma che potrebbe trovare applicazione, a fronte di un impegno documentato al miglioramento degli obiettivi del programma in termini di numero di apparecchi contenenti PCb avviati a smaltimento su base annua.

7.2 Controlli

Inoltre ARPAL, su proposta della Regione, ha messo a punto un piano di controlli mirati a ottenere un quadro il più completo ed esaustivo possibile della problematica PCB.

In particolare le ispezioni previste dovranno portare a colmare le lacune presenti all'interno dell'inventario per quanto riguarda sia soggetti che non hanno effettuato la comunicazione pur essendo obbligati ai sensi del d. lgs.209/99 sia coloro che non hanno comunicato alcuni elementi fondamentali che consentano di quantificare la reale consistenza del problema.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'individuazione di soggetti che hanno omesso la comunicazione, si possono distinguere due casi:

- soggetti che non hanno mai presentato alcuna dichiarazione, individuabili almeno in parte effettuando un confronto tra i dati dell'inventario PCB e i dati MUD. Dal confronto tra i soggetti che hanno dichiarato nel MUD negli anni 2000 e 2001 di aver inviato a smaltimento rifiuti contenenti PCB e quelli presenti all'interno dell'inventario PCB emerge che alcune aziende non si ritrovano all'interno dell'inventario predisposto ai sensi del d. lgs. 209/99. Tale situazione può essere, almeno in parte, spiegata in quanto l'obbligo di denuncia ai sensi del d. lgs. 209/99 è esclusivamente a carico di una particolare categoria di soggetti e cioè "i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore ai 5 dm³". Comunque, in via cautelativa, ARPAL

ritiene importante sottoporre a controllo, in particolare, i soggetti che hanno dichiarato nel MUD di aver smaltito elevate quantità di rifiuti contenenti PCB.

- soggetti che hanno presentato una dichiarazione anteriormente al 11/10/2001, data di emanazione del dM attuativo del d. lgs.209/99, e non la hanno più ripresentata, nonostante l'obbligo di comunicazione biennale o, comunque, come evidenziato all'art. 3 comma 3, entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè, la presentazione di una comunicazione incompleta, è prevista un'azione di verifica rivolta principalmente verso quei soggetti la cui dichiarazione presenta una delle seguenti lacune:

- assenza del numero di matricola, necessario per identificare univocamente la singola apparecchiatura;
- assenza della quantità di PCB presenti per apparecchiature con concentrazione superiore ai 500 ppm;
- assenza della concentrazione di PCB presenti per apparecchiature con concentrazione superiore ai 500 ppm;
- assenza della data e tipo di trattamento o sostituzione previsti.

**Piano
per la raccolta e il successivo
smaltimento degli apparecchi
contenenti PCB non soggetti ad
inventario.**

INDICE

1. TIPOLOGIE DELLE APPARECCHIATURE NON SOGGETTE AD INVENTARIO	
2. STIMA DELLA QUANTITA' DI OLIO CONTAMINATO DA PCB CONTENUTA NEGLI APPARECCHI NON INVENTARIATI	
3. PREVISIONE TEMPI DI RACCOLTA E DISMISSIONE	
4. MODALITA' DI RACCOLTA E DESTINAZIONE FINALE APPARECCHIATURE NON INVENTARIATE	
5. PRESCRIZIONI PER LA RIMOZIONE LO STOCCAGGIO E LO SMALTIMENTO DEI PICCOLI CONDENSATORI CONTENENTI PCB NEGLI ELETTRODOMESTICI.	
6. PRESCRIZIONI PER LA RIMOZIONE LO STOCCAGGIO E LO SMALTIMENTO DEI PICCOLI CONDENSATORI CONTENENTI PCB NEI VEICOLI.	
7. AZIONI PREVISTE.....	

1. TIPOLOGIE DELLE APPARECCHIATURE NON SOGGETTE AD INVENTARIO

Il d. lgs. 209/99 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policloro trifenili" prevede all'art. 3 l'obbligo di inventario per tutti i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ con concentrazione di PCB superiore ai 50 ppm.

Pertanto non risultano soggetti ad inventario gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore ai 5 dm³ con concentrazione superiore ai 50 ppm.

In Italia il DPR 216/88, entrato in vigore nel mese di Luglio 1988, in attuazione della direttiva CEE n. 85/467, vieta l'immissione sul mercato e regola l'uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono.

Si può, quindi, assumere che i PCB ancora presenti sul territorio ligure e non sottoposti ad inventario si trovino all'interno di piccoli condensatori presenti in elettrodomestici o veicoli prodotti anteriormente al 1989.

Nel dettaglio le tipologie di elettrodomestici considerati sono:

- lavatrici,
- lavastoviglie,
- frigoriferi,
- cucine,
- televisori,
- radio, hi-fi,
- condizionatori.

Oltre agli elettrodomestici, le apparecchiature contenenti PCB possono essere ancora presenti nei veicoli, e cioè autovetture, autobus e camion, immatricolati antecedentemente al 1989.

Inoltre è possibile che PCB si possano ritrovare anche all'interno di materiali da demolizione, in particolare all'interno di tubi al neon ed interruttori.

Infine, sicuramente, piccoli condensatori contenenti PCB si riscontrano all'interno del materiale rotabile di Trenitalia.

A questo proposito occorre però precisare che la bozza di Piano in questione non fa riferimento agli apparecchi installati su materiale rotabile in quanto per gli stessi si richiama il documento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, considerato che tali apparecchi sono sostituiti nelle officine di Trenitalia, localizzate in qualsiasi parte del territorio nazionale e, conseguentemente, non possono essere riferiti ad una specifica Regione.

2. STIMA DELLA QUANTITA' DI OLIO CONTAMINATO DA PCB CONTENUTA NEGLI APPARECCHI NON INVENTARIATI

Il metodo di stima utilizzato consente di valutare la quantità di PCB presente sul territorio ligure che non rientra nelle apparecchiature sottoposte ad inventario ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 209/99.

In particolare le informazioni necessarie per poter stimare tale dato sono:

1. percentuale di famiglie liguri che posseggono un determinato elettrodomestico: tale informazione è stata reperita all'interno della pubblicazione ISTAT 2003 "Famiglia, abitazioni e sicurezza dei cittadini". L'unico dato assente è la percentuale di famiglie liguri che posseggono frigoriferi, che è stata assunta pari al 100%. I dati utilizzati sono riferiti all'anno 2001.
2. numero famiglie liguri: dato disponibile presso l'ufficio statistico della Regione Liguria aggiornato al 2000 (numero famiglie liguri pari a 746.338)
3. % di apparecchi superiore a 15 anni di età: tale informazione è stata stimata sulla base di informazioni fornite da alcune piattaforme di raccolta presenti sul territorio piemontese
4. contenuto medio PCB: dato estratto dal "United Kingdom Action Plan for the phasing out and destruction of PCBs and dangerous PCB substitutes" e considerato valido anche per gli elettrodomestici ed i veicoli presenti sul territorio ligure
5. numero veicoli attualmente registrati al PRA: tale informazione è stata estratta dal documento dell'ACI "Autoritratto 2001". Le tipologie di veicoli considerate sono: autovetture, autocarri merci a autobus immatricolati prima del 1989.

Utilizzando tali informazioni è possibile stimare, tramite la tabella sottostante, la quantità totale di PCB presente nelle apparecchiature non inventariate.

	%di famiglie che possiedono apparecchiature	Numero di apparecchi	% di apparecchi superiore a 15 anni di età	Numero di apparecchi di età superiore a 15 anni	Contenuto medio PCB (g)	PCB Totale (g)
Lavatrici	95,5	712.752,79	1,00	7.127,53	50	356.376,40
Lavastoviglie	31,5	235.096,47	0,50	1.175,48	50	58.774,12
Televisori	95,8	714.991,80	0,10	714,99	5	3.574,96
Hi-fi	53,7	400.783,51	0,10	400,78	5	2.003,92
Condizionatori	4,3	32.092,53	0,10	32,09	50	1.604,63
Frigoriferi	100	746.338,00	1,40	10.448,73	50	522.436,60
Veicoli				166.185,00	50	8.309.250,00

Tabella 1 - Stima delle quantità di PCB nelle apparecchiature con volume < 5 dm³

Come si evince dalla tabella soprastante la quantità più consistente di PCB si ritrova nei veicoli (8,3 t), mentre il quantitativo presente negli elettrodomestici è pari ad appena 0,95 t di PCB.

3. PREVISIONE TEMPI DI RACCOLTA E DISMISSIONE

Considerando il divieto di immissione al consumo di PCB dal 1988, e valutando la vita media degli elettrodomestici sui 15/20 anni, si può ragionevolmente pensare che al 2010 (termine ultimo di smaltimento dettato dalla dir. 96/59/CE) il problema PCB negli elettrodomestici non sussisterà più.

Tra l'altro è da tenere presente che la quantità presente nel 2001 (anno di riferimento dei dati utilizzati per il calcolo delle stime) in Regione Liguria, pari a 945 Kg, dato il trend di smaltimento degli apparecchi in questione, ad oggi può essere stimata senza dubbio in diminuzione, e dovrebbe estinguersi totalmente nell'arco dei prossimi 4/5 anni.

Per quanto riguarda, invece, la raccolta e la dismissione delle apparecchiature con PCB contenute all'interno di veicoli il problema è più rilevante visto che le quantità in gioco sono sensibilmente maggiori.

A tale proposito è necessario precisare che il recente d. lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" introduce alcuni aspetti peculiari per agevolare la rimozione del PCB.

In particolare il decreto prevede all'art. 6 che il centro di raccolta a cui viene conferito un qualsiasi veicolo effettui al più presto la messa in sicurezza dello stesso, attività che come precisato nell'allegato I, punto 5 include, tra l'altro, la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Tale disposizione legislativa garantisce, pertanto, la rimozione e, quindi, l'avvio a corretto smaltimento dei condensatori contenenti PCB presenti all'interno dei veicoli che vengono inviati a demolizione.

Per poter, in qualche modo, quantificare e valutare il problema legato allo smaltimento di tale classe di apparecchiature contenenti PCB si è fatto riferimento ai dati di dismissione delle autovetture immatricolate prima del 1989 presenti nei documenti pubblicati dall'ACI "Autoritratto 2001" e "Annuario Statistico 2003".

Elaborando i dati estratti dalle due pubblicazioni di cui sopra (vedi tabella 1), sono stati predisposti i grafici sottostanti.

Anno	Parco autovetture immatricolate prima del 1989	Numero radiazioni autovetture immatricolate prima del 1989	Percentuale di radiazioni
1997	259.958	49.819	19,16
1998	222.744	37.214	16,70
1999	196.995	25.749	13,00
2000	165.983	31.012	18,68
2001	143.044	22.939	16,00
2002	124.947	18.097	14,48

Tabella 2

In particolare il grafico I evidenzia un trend praticamente lineare di dismissione delle autovetture immatricolate antecedentemente al 1989. Tale trend permette di prevedere che intorno al 2006 non dovrebbero più circolare in Liguria autovetture contenenti condensatori con PCB




Grafico I

Il grafico II, invece, riporta il trend del numero di autovetture radiate dal PRA negli anni dal 1997 al 2002.




Grafico II

Nel grafico III, infine, viene riportato l'andamento della percentuale delle autovetture radiate, immatricolate prima del 1989, rispetto al parco veicolare circolante immatricolato prima del 1989.




Grafico III

4. MODALITA' DI RACCOLTA E DESTINAZIONE FINALE APPARECCHIATURE NON INVENTARIATE

1. Elettrodomestici

Il quadro di seguito esposto ricostruisce il flusso attualmente in essere degli elettrodomestici contenenti PCB presenti in Liguria.

I centri di conferimento dei materiali raccolti in modo differenziato costituiscono di regola la prima destinazione anche degli elettrodomestici ritirati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta. In alternativa sono i venditori di elettrodomestici nuovi ad occuparsi del ritiro degli apparecchi esausti per il conferimento o ai centri comunali o direttamente alle stazioni di stoccaggio e lavorazione.

Provincia	Centri di conferimento	Stazioni stoccaggio e lavorazione comprensoriali
Genova	12	1
Imperia	4	1
Savona	3	1
La Spezia	5	1

I centri di conferimento gestiti da concessionari del Comune in regime di privativa sono aree attrezzate al conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato realizzate in linea con i parametri tecnici e gestionali definiti da linee guida regionali, e gestiti nella maggioranza dei casi dal medesimo soggetto che si occupa delle fasi di raccolta.

In funzione delle esigenze territoriali, i centri sono costituiti da unità localizzate in un unico sito oppure da una pluralità di isole dislocate sul territorio ed afferenti ad un centro comprensoriale.

(la tabella riporta i centri di dimensioni maggiori o le aggregazioni più significative di isole ecologiche)

Successivamente i rifiuti vengono raggruppati presso stazioni di stoccaggio/lavorazione gestite da soggetti privati, operanti in genere su ambito provinciale, dove vengono realizzate operazioni di selezione e cernita di componenti da trattare separatamente ed operazioni di compressione volumetrica della parte ferrosa, prima dell'invio alla destinazione finale di smaltimento.

La destinazione finale del materiale ferroso è presso aziende appartenenti alla filiera dell'acciaio, situate nel Nord Italia o oltre confine.

Per quanto concerne le operazioni finalizzate alla gestione di componenti con PCB si segnala come l'unico centro di stoccaggio autorizzato ed operativo in Liguria sia lo stabilimento **Rochem Chemicals**, sito nel comune di Genova e autorizzato allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (codici CER: 130301* - oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB, 160209* - trasformatori e condensatori contenenti PCB, 160210* - apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209*).

2. Veicoli

Per quanto riguarda le autovetture contaminate da PCB, come già evidenziato, il d.lgs. 209/2003 prevede tra le operazioni di messa in sicurezza a carico del gestore del centro di raccolta la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Il numero di autodemolitori presenti in Liguria, come evidenziato nella tabella sottostante (tabella 3) risulta pari a 51, ben distribuiti sull'intero territorio regionale.

Provincia	Genova	Imperia	La Spezia	Savona	Liguria
N. autodemolitori	27	6	2	16	51

Gli autodemolitori, nel corso della propria attività, come previsto dal d. lgs. 203/2003, separano i componenti contenenti PCB e li avviano agli impianti autorizzati al trattamento di tali tipologie di rifiuti. Sul territorio ligure l'unica ditta autorizzata a trattare tali rifiuti è la Rochem Chemicals and Equipment srl, citata sopra.

La destinazione finale del PCB contenuto nei rifiuti provenienti dalla Liguria, e quindi comprensiva anche delle tipologie oggetto della presente bozza di piano, è la seguente:

Codice CER 130301 : oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB

Destinatari finali (Fonte MUD - dati 2001)		
Ragione Sociale	Provincia	Quantità (kg)
SED Srl	TO	17
Elma Srl	TO	3.064
Decoman	NO	28.550
OMA Spa	TO	60.060
Ecoemilia	MO	1.240
Mirafer	AL	71.200

Codice CER 160201: trasformatori e condensatori contenenti PCb o PCT

Destinatari finali (Fonte MUD - dati 2001)		
Ragione Sociale	Provincia	Quantità (kg)
Rochem Srl	GE	51.155
Elma Srl	TO	65.100
Decoman	NO	343.029
Lombarda recuperi Srl	MI	400
Ecoemilia	MO	1.920
Mirafer	AL	200
VI. BI. Di Bidasio Alessandro	BS	55.710
CR piattaforma di Bonifica Srl	PV	5.920
Teseco Spa	PI	7.460

5. Prescrizioni per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei piccoli condensatori contenenti PCB negli elettrodomestici.

Al fine di consentire una gestione degli apparecchi contenenti PCB in conformità con le esigenze di salvaguardia ambientale, vengono individuate alcune modalità operative che dovranno essere seguite dai gestori dei centri di conferimento e stoccaggio di tali materiali.

Al proposito è opportuno sottolineare come la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.1.2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche meglio nota con l'acronimo WEEE ("Waste electrical and electronic equipment"), preveda modalità specifiche per il trattamento selettivo, e requisiti tecnici per i siti di stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fra i quali sono individuati anche i condensatori contenenti PCB.

L'obiettivo dev'essere quello di creare canali di smaltimento separati dei condensatori contenenti PCB ancora presenti in quegli apparecchi che li contengono al fine di separarli da componenti riciclabili in particolare metalli.

SEPARAZIONE

Lo scopo della separazione è quello di impedire che i condensatori giungano, durante il trattamento di apparecchi (p. es. in impianti di triturazione), nelle frazioni destinate al riciclaggio. Generalmente gli elementi contenenti sostanze particolarmente nocive vengono rimossi a mano.

Nelle operazioni di rimozione delle apparecchiature contenenti PCB si dovrà porre attenzione ad evitare spandimenti accidentali, surriscaldamenti del materiale sul quale si opera, nonché evitare l'utilizzo di strumenti a fiamma .

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti (es. acciaio).

I recipienti devono essere provvisti di:

- chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. imbuti);
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- etichettatura che ne identifichi il contenuto.

Per il conferimento a soggetti autorizzati allo smaltimento detti rifiuti devono essere identificati con il codice CER 160209

6. Prescrizioni per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei piccoli condensatori contenenti PCB nei veicoli.

I rifiuti contenenti PCB provenienti dalla demolizione dei veicoli sono identificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER - (Allegato A D.Lgs. 22/1997) dalla voce "16 01 09 * componenti contenenti PCB "come rifiuti pericolosi .

Il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso riporta all' art 5 le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, prevedendo fra queste la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti Pcb.

L'attività di demolizione deve prevedere la rimozione e la separazione dei materiali e componenti pericolosi in modo selettivo così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso.

Lo stesso decreto legislativo disciplina in modo specifico e dettagliato le caratteristiche tecniche dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento.

I titolari dei centri di raccolta o degli impianti di trattamento di veicoli fuori uso in esercizio alla data del 22.Agosto 2003, entro il 22 Febbraio 2004 , devono presentare alla Provincia competente per territorio una domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto ai requisiti tecnici del presente decreto sotto riportati.

In particolare, il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere dotati di :

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

· Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

- l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso.

Dalla lettura della norma emerge pertanto come le operazioni sui materiali oggetto del presente documento possano avvenire direttamente presso il centro di raccolta o, in alternativa essere affidate a soggetti appositamente autorizzati a tale scopo.

7. Azioni previste

Le prescrizioni gestionali sopra riportate potranno diventare il riferimento per specifiche prescrizioni operative rivolte a garantire gli obiettivi generali del Piano, da inserire nei provvedimenti autorizzativi rilasciati da parte degli enti competenti,

In merito a questo aspetto la Regione promuoverà presso le Province liguri questa modalità di azione e ne verificherà la attuazione.

Fra gli interventi mirati a raggiungere gli scopi sopra citati può essere ipotizzata una azione finalizzata ad incentivare ulteriormente la raccolta di tali apparecchi presso le aree di stoccaggio di primo conferimento a livello comunale o intercomunale, in modo da facilitare il flusso verso gli impianti di decontaminazione o smaltimento.

Saranno inoltre poste in essere, a corredo delle strategie di raccolta che verranno attuate, delle azioni di coordinamento e incentivazione dello smaltimento da parte dei comuni o comunque dei soggetti che, a qualsiasi titolo, effettuano la raccolta dei rifiuti urbani.

In particolare può essere fin d'ora individuata una azione di sensibilizzazione delle Associazioni di Categoria sulle scadenze di legge in materia di PCB, nonché degli obblighi specifici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli introdotti dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

Sarà inoltre valutata la possibilità di attivare una strumentazione di tipo volontario quale quella costituita dagli accordi e dai contratti di programma.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28.05.2004

N. 549

Adeguamento del prezzo unitario di scambio del sangue degli emocomponenti per uso clinico a livello regionale e dei compensi e rimborsi alle associazioni e federazioni dei Donatori Volontari di sangue per la loro attività istituzionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa in materia trasfusionale.

1. Legge 4 maggio 1990, n. 107, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", ed i relativi decreti attuativi, ed in particolare:

– l'articolo 1, comma 6, che prevede che "il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale";

– l'articolo 1 comma 8, che prevede la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali, regolata da apposite convenzioni stipulate, sulla base di uno schema tipo di valenza regionale, tra le Aziende sanitarie e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue;

2. decreto ministeriale 18 settembre 1991, "Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni ed Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue", con il quale:

– è stato determinato lo schema tipo di convenzione fra Regioni/Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue;

– sono state definite le forme di corresponsio-

ne di un contributo da parte delle Regioni/Province Autonome alle stesse per lo svolgimento dei compiti e dell'attività istituzionale indicata dall'articolo 2, punto 2, della legge 107/1990 nonché dagli articoli 1 e 2 dello schema tipo di convenzione di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1991;

3. decreti ministeriali rispettivamente del 22 novembre 1993 e del 5 novembre 1996, con i quali il prezzo di cessione è stato aggiornato;
4. decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante "Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001";
5. decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed emocomponenti";
6. decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";

Visto l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, adottato nella seduta del 24 luglio 2003 che prevede tra l'altro - la rivalutazione del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali a decorrere dalla stessa data;

Rilevato che il conseguimento ed il mantenimento dell'autosufficienza di sangue e plasmaderivati è subordinato ad un efficiente funzionamento delle Strutture trasfusionali, a livelli di attività ed integrazione delle Associazioni del Volontariato coerenti con i bisogni pianificati e strettamente coordinati con il Centro regionale di coordinamento e compensazione e con le Strutture trasfusionali di riferimento;

Ribadito il ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi sopra indicati;

Ritenuto di dovere procedere:

1. all'adozione a livello regionale, del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti di pronto impiego di cui all'Accordo tra il

Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", adottato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 luglio 2003 e riportato nell'Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;

2. all'adeguamento dei compensi e rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue per lo svolgimento dei compiti istituzionali, così come riportato nell'Allegato 2), "Accordo tra la Regione Liguria e Associazioni Donatori Volontari di sangue per l'aggiornamento dei contributi per donazioni di sangue ed emocomponenti", parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto con i responsabili delle Associazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello regionale in data 12 maggio 2004 ed approvato dal Centro regionale di coordinamento e compensazione, con decorrenza 1 gennaio 2003;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1790 del 23 dicembre 2003 "Ripartizione alle Aziende Sanitarie di Euro 16.750.000,00 per il conseguimento degli obiettivi strategici per l'anno 2003" sono stati assegnati alle Aziende Sanitarie interessate Euro 182.248,00 per l'adeguamento dei valori tariffari per le Associazioni Donatori di sangue per l'anno 2003;

Ritenuto altresì di dover provvedere, con successivo provvedimento, alla revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 86 del 27 settembre 1994, "Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra Unità sanitarie locali e Associazioni o Federazioni di donatori di sangue ai sensi della legge 107/90 e D.M. 18 settembre 1991";

Su proposta dell'Assessore alla Salute e Servizi Sociali

DELIBERA

1. di adottare a livello regionale, il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 luglio

2003 e riportato nell'Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;

2. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri a garantire l'applicazione del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti riportato nell'Allegato 1) per gli scambi a livello regionale tra le Aziende sanitarie liguri con decorrenza 1 gennaio 2004;
3. di adeguare i compensi ed i rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue per lo svolgimento dei compiti istituzionali, secondo quanto riportato nell'Allegato 2) Accordo tra la Regione Liguria e Associazioni Donatori Volontari di sangue per l'aggiornamento dei contributi per donazioni di sangue ed emocomponenti", parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto con i responsabili delle Associazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello regionale in data 12 maggio 2004 ed approvato dal Centro regionale di coordinamento e compensazione;
4. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri a garantire la liquidazione alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue dei compensi e rimborsi per la donazione di sangue ed emocomponenti, così come indicato dall'Allegato 2), "Accordo tra la Regione Liguria e Associazioni Donatori Volontari di sangue per l'aggiornamento dei contributi per donazioni di sangue ed emocomponenti", parte integrante della presente deliberazione, e della corresponsione degli stessi alle Associazioni del Volontariato con decorrenza 1 gennaio 2003;
5. di dare atto che il maggiore onere, stimato in € 180.000 (centottantamila) graverà sullo stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente dell'esercizio 2004;
6. di dare atto che, con successivo provvedimento, la Regione Liguria procederà alla revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.86 del 27 settembre 1994, "Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra Unità sanitarie locali e Associazioni o Federazioni di donatori di sangue ai sensi della legge 107/90 e D.M. 18 settembre 1991".

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Allegato 1**AGGIORNAMENTO DEL PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI TRA SERVIZI SANITARI PUBBLICI**

Emocomponenti	Tariffa
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)	153,00
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente(*)	210,00
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)(*)	161,00
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	23,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	115,00
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	438,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	288,00
Concentrato granulocitario da aferesi (1 x 10 elevato alla decima potenza granulociti)(*)	468,00
Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000,00
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00

Maggiorazioni	Tariffa
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	15,00
Rimozione del buffy-coat per unità	5,00
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Lavaggio cellule manuale	41,00
Lavaggio cellule con separatore	80,00
Inattivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)	60,00
Irradiazione	38,00

(*) emocomponenti su cui viene "caricato" il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.

- ¹ nel prezzo della tariffa di scambio non è compreso il prezzo di "movimentazione emocomponenti" che comprende:
 - una quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio, comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;
 - una quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di logistica più rapidi e convenienti, tenuto conto della deteriorabilità dei prodotti, e, comunque, concordata tra la struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.
- I costi definiti connessi con la "movimentazione emocomponenti" sono a carico della struttura trasfusionale acquirente.

Allegato 2

ACCORDO TRA REGIONE LIGURIA E ASSOCIAZIONI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE PER L'AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI PER DONAZIONI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

La Regione Liguria e le Associazioni dei Donatori volontari di sangue

vista la legge 4 maggio 1990, n.107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 1994, n.86 "Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra Unità sanitarie locali e Associazioni o Federazioni di donatori di sangue ai sensi della L.107/90 e D.M. 18 settembre 1991" ed in particolare l'articolo 7, ultimo comma dell'allegato alla stessa, il quale prevede l'adeguamento periodico, da parte della Giunta regionale, delle tariffe relative ai rimborsi dovuti alle Associazioni per la partecipazione alle attività trasfusionali svolte dalle strutture trasfusionali;

visto il decreto ministeriale 5 novembre 1996 "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale

visto l'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", sottoscritto in data 24 luglio 2003, con il quale è stato aggiornato, rispetto al decreto ministeriale 5 novembre 1996, il prezzo unitario di cessione del sangue e a livello nazionale;

considerata la trattativa intercorsa, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di cui sopra, tra Regione Liguria ed Associazioni dei Donatori volontari di sangue, finalizzata a giungere ad un aggiornamento condiviso delle tariffe approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 1996;

convengono

di approvare l'aggiornamento dei contributi e rimborsi alle Associazioni per la partecipazione alle attività trasfusionali, secondo i valori contenuti nelle tabelle di cui all'allegato "A", parte integrante e necessaria del presente accordo dal titolo "Contributi e rimborsi alle Associazioni del Volontariato per donazioni di sangue ed emocomponenti".

Di are atto che in mancanza di ulteriori accordi, i contributi ed i rimborsi di cui sopra saranno adeguati annualmente a partire dal primo gennaio 2006, applicando l'indice ISTAT.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova, oggi 12 maggio 2004.

Per la Regione Liguria
(Il Direttore Generale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali)

Domenico Francesco Crupi

Per le Associazioni
dei donatori volontari di sangue

AVIS
Marco Denti

FIDAS
Emanuele Russo

CRI
Annamaria Cecconi

Associazioni Minori
Giuseppina Baracchi

Allegato a**CONTRIBUTI e RIMBORSI alle ASSOCIAZIONI del VOLONTARIATO
per DONAZIONI di SANGUE ed EMOCOMPONENTI****ANNO 2003****Contributi per donazioni effettuate
presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
e i Moduli Trasfusionali del Servizio Sanitario della Liguria****Gennaio - Luglio 2003**

tabella 1.a

Donazioni	Costi per la promozione e la propaganda	Costi per il funzionamento dell'associazione	Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	Totale (euro)
Sangue Intero	5,51	3,44	6,89	15,84
Plasmaferesi	6,89	3,44	8,96	19,29
Citoferesi	8,27	3,44	11,02	22,73

Agosto - Dicembre 2003

tabella 2.a

Donazioni	Costi per la promozione e la propaganda	Costi per il funzionamento dell'associazione	Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	Totale (euro)
Sangue Intero	5,70	3,56	7,13	16,39
Plasmaferesi	6,94	3,47	9,02	19,43
Citoferesi	8,36	3,48	11,15	23,00

**Rimborsi spese per donazioni effettuate presso Unità di raccolta fisse o mobili
gestite in convenzione con le Associazioni del Volontariato**

Gennaio - Luglio 2003

tabella 3.a

Costi di raccolta (visita clinica e prelievo)	Raccolte gestite direttamente dalle Associazioni
Costi per il personale e l'assicurazione R.C.	24,32
Costi per il funzionamento delle sedi e trasporti	5,51
Costi per i servizi per il donatore (ristoro, esami predonazione, computer ecc.)	2,76
Sacca multipla (tripla quadrupla) con soluzione additiva provette ed etichette	10,33
totale	42,92

Agosto - Dicembre 2003

tabella 4.a

Costi di raccolta (visita clinica e prelievo)	Raccolte gestite direttamente dalle Associazioni
Costi per il personale e l'assicurazione R.C.	25,15
Costi per il funzionamento delle sedi e trasporti	5,70
Costi per i servizi per il donatore (ristoro, esami predonazione, computer ecc.)	2,85
Sacca multipla (tripla quadrupla) con soluzione additiva provette ed etichette	10,68
totale	44,38

**CONTRIBUTI e RIMBORSI alle ASSOCIAZIONI del VOLONTARIATO
per DONAZIONI di SANGUE ed EMOCOMPONENTI**

ANNO 2004

**Contributi per donazioni effettuate
presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
e i Moduli Trasfusionali del Servizio Sanitario della Liguria**

tabella 1.b

Donazioni	Costi per la promozione e la propaganda	Costi per il funzionamento dell'associazione	Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	Totale (euro)
Sangue Intero	5,79	3,62	7,24	16,65
Plasmaferesi	7,24	3,62	9,41	20,28
Citoferesi	8,69	3,62	11,59	23,90
Multicomponent	8,91	3,71	11,88	24,50

**Rimborsi spese per donazioni effettuate presso Unità di raccolta fisse o mobili
gestite in convenzione con le Associazioni del Volontariato**

tabella 2.b

Costi di raccolta (visita clinica e prelievo)	Raccolte gestite direttamente dalle Associazioni
Costi per il personale e l'assicurazione R.C.	25,57
Costi per il funzionamento delle sedi e trasporti	5,79
Costi per i servizi per il donatore (ristoro, esami pre-donazione, computer ecc.)	2,90
Sacca multipla (triplo quadruplo) con soluzione additiva provette ed etichette	10,86
totale	45,12

**CONTRIBUTI e RIMBORSI alle ASSOCIAZIONI del VOLONTARIATO
per DONAZIONI di SANGUE ed EMOCOMPONENTI**

ANNO 2005

**Contributi per donazioni effettuate
presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
e i Moduli Trasfusionali del Servizio Sanitario della Liguria**

tabella 1.c

Donazioni	Costi per la promozione e la propaganda	Costi per il funzionamento dell'associazione	Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	Totale (euro)
Sangue Intero	6,09	3,80	7,61	17,50
Plasmaferesi	7,49	3,74	9,74	20,95
Citoferesi	8,97	3,74	11,96	24,68
Multicomponent	9,45	3,94	12,61	26,00

**Rimborsi spese per donazioni effettuate presso Unità di raccolta fisse o mobili
gestite in convenzione con le Associazioni del Volontariato**

tabella 2.c

Costi di raccolta (visita clinica e prelievo)	Raccolte gestite direttamente dalle Associazioni
Costi per il personale e l'assicurazione R.C.	26,40
Costi per il funzionamento delle sedi e trasporti	5,98
Costi per i servizi per il donatore (ristoro, esami pre-donazione, computer ecc.)	2,98
Sacca multipla (tripla quadrupla) con soluzione additiva provette ed etichette	11,22
totale	46,58

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.06.2004

N. 562

Individuazione dei capitoli nell'ambito della unità previsionale di base prevista dall'art. 13 della l.r. 16.04.2004, n. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 "Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2004" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 316/2004 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004";

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione in capitoli della unità previsionale di base 1.102 "Spese per attività istituzionali e di governo" (ridenominata) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 variata ai sensi dell'art. 13 comma 1 della citata l.r. n. 9/2004;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

1. di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2004":

- U.P.B. 1.102 "Spese per attività istituzionali e di governo" (ridenominata) è istituito il capitolo 101 "Spese per l'affermazione dei valori della Resistenza" l.r. 13.04.2004, n. 9, art. 1, comma 2

"per memoria"

è istituito il capitolo 102

"Spese per l'attuazione del programma regionale di iniziative per il sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione Nazionale" finanziato ai sensi dell'art. 29 l.r. 26.03.2002 n. 15 con quota del Fondo speciale di parte corrente del bilancio 2003, con la dotazione di € 100.000,00 in termini di competenza l.r. 13.04.2004, n. 9, art. 10.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.06.2004

N. 566

Differimento dei termini di definanziamento automatico disposti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 07.08.2002 di ripartizione del Fondo investimenti regionali 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Il Fondo investimenti regionali 2002 di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 07.08.2002;

Rilevato che in tale atto è stato disposto il principio del definanziamento automatico, per quanto compatibile, nel caso in cui non sia stata effettuata la consegna dei lavori entro 18 mesi dall'impegno regionale di spesa;

Vista la ricognizione effettuata dal Settore Monitoraggio e valutazione degli investimenti di cui alla nota n. 87 del 6 maggio 2004, agli atti del Servizio Pianificazione strategica e partecipazioni regionali, dalla quale, relativamente al Fondo

investimenti regionali 2002, risultano tre interventi per i quali è stata fissata, dai soggetti attuatori, la data di consegna dei lavori oltre i termini; nove interventi per i quali non sono stati ancora consegnati i lavori, ma è stata dichiarata solo presumibile la consegna entro i termini;

Viste la complessità e la diffusione del fenomeno rappresentato e tenuto conto della necessità di realizzare il maggior numero possibile di interventi, taluni dei quali dotati di rilevanza strategica per il territorio ligure;

Valutata la necessità di offrire un congruo margine di tempo per il completamento di tali procedure e ritenuto pertanto difficilmente compatibile nella fattispecie il rispetto dei termini posti;

Constatata pertanto l'opportunità di differimento generale del termine per la consegna dei lavori nonché di consentire il ritiro della rinuncia al finanziamento da parte dei soggetti attuatori che l'abbiano formalmente presentata e che ritengano di poter consegnare i lavori entro il nuovo termine del 30 giugno 2005;

Ritenendo opportuno inoltre non erogare, fino all'avvenuta consegna dei lavori, ulteriori finanziamenti per i soggetti attuatori che non abbiano rispettato il termine originariamente previsto dei 18 mesi e che si siano quindi avvalsi del differimento;

Sentita la Commissione Mista Regione/Province in sede tecnica che, nella riunione del 10 maggio 2004, ha espresso parere favorevole al presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale in raccordo con l'Assessore alle Finanze e all'Organizzazione

DELIBERA

- 1) di differire al 30 giugno 2005 i termini ultimi per la consegna dei lavori, disposti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 07.08.2002 di ripartizione del Fondo investimenti regionale 2002
- 2) di consentire il ritiro della rinuncia al finanziamento da parte dei soggetti attuatori che l'abbiano formalmente presentata e ritengano

di poter consegnare i lavori entro il nuovo termine del 30 giugno 2005;

- 3) di non erogare, fino all'avvenuta consegna dei lavori, ulteriori finanziamenti a favore dei soggetti attuatori che non rispettino i termini originariamente previsti e che si avvalgano, quindi, del differimento.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.06.2004

N. 569

Calendario delle attività scolastiche per l'anno 2004/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni il quale prevede, al comma 3, che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
- l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il quale prevede che le istituzioni scolastiche stabiliscano gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto rilevante l'esigenza di provvedere all'emanazione del calendario scolastico per l'a.s. 2004-2005, al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, nei tempi e nei modi più adeguati e darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

Ritenuto che, restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la competenza relativa:

- a) alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data d'inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
- b) all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali d'esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;
- c) alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 12 ottobre, "Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo";

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione Italiana;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, che indice la "Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo" ed

invita all'art. 1, comma 2 le Amministrazioni Pubbliche ad assumere e sostenere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo della scoperta dell'America;

Considerata, sulla base di quanto sopra esposto, la necessità di fissare le date di inizio e di termine delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria, per l'anno scolastico 2004/2005;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Servizio Diritto allo Studio e Gestione del Sistema Integrato Istruzione Formazione Professionale;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

Di fissare nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria, per l'anno scolastico 2004/2005 le seguenti date:

il giorno 16 settembre 2004 inizio delle lezioni,

il giorno 10 giugno 2005 termine delle lezioni.

il giorno 30 giugno 2005 termine delle attività didattiche;

Di fissare altresì, la data di termine delle attività educative nelle Scuole dell'Infanzia per il giorno 30 giugno 2005;

Di stabilire che non si effettuano lezioni, né attività educative, oltre che nei giorni di festività nazionali:

dal 24 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005 (termini compresi) – vacanze natalizie;

dal 25 marzo 2005 al 30 marzo 2005 (termini compresi) – vacanze pasquali;

Di precisare che, qualora il giorno del Santo Patrono coincida con un giorno, in cui non sono previste né lezioni né attività educative, non ne è consentito il recupero in altri giorni del calendario scolastico;

Di indire, in accordo con la Direzione Scolastica Regionale, per il giorno 12 ottobre 2004 la "Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo", co-

sì come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004 all'art. 1 comma 2, da inserire nel Calendario delle festività scolastiche.

Di stabilire che i giorni, per i quali i Consigli di Circolo e di Istituto, a loro scelta, possono deliberare che non si effettuino lezioni né attività educative, siano 8 nell'anno scolastico 2004/2005, escluse le giornate eventualmente occorrenti, per le scuole sede di seggio elettorale, ai fini delle attività collegate all'esercizio del voto e l'eventuale festa del Santo Patrono, se ricadente in giorno feriale;

Di invitare i Dirigenti Scolastici a dare ampia informazione agli studenti ed alle loro famiglie circa le modalità di svolgimento delle assemblee d'istituto e delle assemblee studentesche, così come previsto dall'art. 13, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 297/94.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.06.2004

N. 578

LL.rr. 25/1987 e 57/1995. P.Q.R. 2001-2004. Programma di interesse regionale per il recupero del Borgo vecchio di Balestrino. Approvazione del Protocollo d'Intesa. Localizzazione di € 516.456,90 di edilizia sovvenzionata.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, nell'ambito delle azioni regionali di sostegno al recupero e alla valorizzazione dei centri storici liguri e in attuazione di quanto disposto dal Programma Quadriennale Re-

gionale 2001-2004, l'allegato Protocollo d'Intesa per l'attuazione del P.O.I. del Borgo vecchio di Balestrino;

- dare mandato all'Assessore Luigi Morgillo di sottoscrivere il suddetto Protocollo d'Intesa con il Comune di Balestrino, la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, l'A.R.R.ED. S.p.A., l'A.R.E. Liguria S.p.A. apportando allo stesso eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione, fermo restando i contenuti essenziali del Protocollo;
- di localizzare a favore del Comune di Balestrino, per le attività indicate nel suddetto Protocollo, risorse finanziarie per € 516.456,39 di edilizia sovvenzionata, ai sensi di quanto previsto dal P.Q.R. 2001-2004, punto 5.7.3., da erogarsi secondo le modalità correnti a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;
- di rimandare ad un successivo provvedimento, la quantificazione delle risorse di edilizia agevolata-convenzionata necessarie per l'attuazione del Programma in relazione alle esigenze definite dal P.O.I., compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale.
- di subordinare la liquidazione del contributo per gli interventi pubblici e privati alla messa in opera del cartello di cantiere che deve essere realizzato ed esposto in conformità alle caratteristiche indicate negli allegati della deliberazione della Giunta regionale n. 1148/02;
- di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la presente deliberazione dando atto che da tale data decorre il termine di tredici mesi di cui all'art. 3 della legge n. 179/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.06.2004

N. 595

Approvazione dello schema di convenzione di cui all'articolo 1 comma 11 della L.r. n. 10/2003 e modifiche alla DGR n. 438 del 07.05.2004, impegno € 2.000.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Legge regionale n. 10/2003 prevede la concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo;
- ai sensi della Legge precitata le Camere di Commercio delle Province Liguri hanno il compito di condurre l'attività istruttoria in relazione alle domande di contribuzione e di segnalare alla Giunta regionale i casi che determinano la revoca dei contributi concessi;
- l'articolo 1 comma 11 della L.r. n. 10/2003 stabilisce che i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio siano disciplinati da apposite convenzioni;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 07.05.2004 che prevede di predisporre un'unica convenzione diretta a regolamentare in modo omogeneo i rapporti tra ciascuna Camera di Commercio e la Regione, con rinvio dell'approvazione dello schema della medesima ad un successivo provvedimento;

Considerato che le Camere di Commercio hanno delegato all'Unioncamere Liguri l'attività di erogazione alle imprese beneficiarie dei contributi che l'articolo 1 comma 7 della L.r. n. 10/2003 conferisce alle Camere medesime;

Ritenuta l'opportunità di trasferire le somme stanziare per il finanziamento della L.r. n. 10/2003 direttamente ad Unioncamere Liguri allo scopo di assicurare una semplificazione della gestione e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse in argomento;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di estendere all'Unioncamere Liguri la convenzione prevista dall'articolo 1 comma 11 della L.r. n. 10/2003 in modo da porre in suo capo obblighi diretti nei confronti dell'Amministrazione regionale;

Dato atto che le somme da versare alle Camere di Commercio per l'espletamento delle attività assegnate non costituiscono corrispettivo delle prestazioni effettuate bensì hanno natura di mero rimborso delle spese sostenute;

Dato atto, altresì, che all'Unioncamere, non verrà corrisposta alcuna somma per l'attività svolta né a titolo di rimborso né a titolo di compenso;

Ritenuto di dover imputare a carico dei fondi assegnati per la attivazione della L.r. n. 10/2003 gli oneri economici derivanti alla Regione dai rimborsi che essa deve corrispondere alle Camere di Commercio per i servizi prestati, fissando come limite massimo la cifra di € 200.000,00;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le Camere di Commercio delle Province Liguri e l'Unioncamere Liguri, con la quale verranno disciplinati i reciproci rapporti relativi alla gestione della L.r. n. 10/2003;

Ritenuto di dare mandato all'Assessore Giacomo Gatti di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto della Regione Liguria;

Costatato che ai sensi del punto 13 lettera B) Allegato A), Parte I, della Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 07.05.2004 i fondi per la liquidazione delle provvidenze vengono trasferiti dalla Giunta regionale alle Camere di Commercio;

Ritenuto di dover modificare la predetta prescrizione amministrativa in modo da eliminare la contraddittorietà tra provvedimenti;

Ritenuto di procedere all'impegno a favore di Unioncamere Liguri della somma di € 2.000.000,00;

Visto il comma 5 dell'art. 86 della L.r. n. 15/2002;

Su proposta dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, dott. Giacomo Gatti;

DELIBERA

- di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 13 lettera A) e B) dell'Allegato A, Parte I, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 07.05.2004, procedendo a:
- sostituire la prescrizione contenuta nella lettera A) con la seguente:
 - L'Unioncamere Liguri, dopo che la Giunta regionale con propria deliberazione ha approvato la graduatoria unica e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie, provvede all'erogazione delle provvidenze sulla base delle comunicazioni rese dalle Camere di Commercio in ordine all'avvenuto adempimento, da parte dei beneficiari medesimi, degli obblighi ad essi imposti dal punto 14 lettera C) dell'Allegato A Parte I della D.G.R. n. 438/2004;
- sostituire la prescrizione contenuta nella lettera B) con la seguente:
 - I fondi per la liquidazione delle provvidenze sono trasferiti dalla Giunta regionale all'Unioncamere Liguri;
- di approvare, per quanto in premessa specificato, lo schema di convenzione contenuto nell'allegato A) che costituisce parte integrante e necessaria della presente deliberazione, tra la Regione Liguria, le Camere di Commercio delle Provincie Liguri ed Unioncamere Liguri, diretta a disciplinare i reciproci rapporti relativi alla gestione della L.r. n. 10/2003;
- di dare mandato all'Assessore Giacomo Gatti di sottoscrivere la precitata convenzione in nome e per conto della Regione Liguria;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 79 della L.r. n. 42/1977 e s.m., a favore dell'Unioncamere Liguri (C.F. 80030310108) con sede in Genova, Via San Lorenzo 15/1, la somma di € 2.000.000,00, con imputazione sul capitolo n. 8202 del Bilancio 2004, Gestione competenza;
- di erogare all'Unioncamere Liguri la somma di € 2.000.000,00 ai sensi dell'art. 83 della L.r. 1997 n. 42;
- di pubblicare, per estratto, la presente delibe-

razione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso dinanzi al TAR Liguria o dinanzi al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Allegato A)

Convenzione tra la Regione Liguria, le Camere di Commercio della Liguria ed Unioncamere Liguri per l'espletamento delle procedure di cui alle disposizioni attuative della legge regionale 10/2003.

L'anno 2004, addi.....
del mese in Genova

TRA

La Regione Liguria, di seguito per brevità denominata semplicemente Regione (C.d.F. n. 00849050109) in persona dell'Assessore regionale Dott. Giacomo Gatti, nato a La Spezia il 15/01/1969 Domiciliato per la carica in Via Fieschi 15 - 16121 Genova, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del

E

La Camera di Commercio di Genova (C.F. 00796640100), nella persona del Presidente Odone Paolo Cesare, nato a Genova, il 17.08.1942, domiciliato per la carica in Via Garibaldi 4, 16124 Genova, a ciò autorizzato con atto n. del

E

La Camera di Commercio di Imperia (C.F. 00241740083), nella persona del Presidente Bianchi Giuseppe, nato a Sanremo (IM), il 29.08.1964, domiciliato per la carica in Corso Matteotti 48, 18100 Imperia, a ciò autorizzato con atto n. del

E

La Camera di Commercio di La Spezia (C.F. 00224630111), nella persona del Presidente Sammartano Aldo, nato a , il , domiciliato per la carica in Via Vittorio Veneto, 28, 19124 La Spezia, a ciò autorizzato con atto n. del

E

La Camera di Commercio di Savona (C.F. 80005410099), nella persona del Presidente GRASSO Giancarlo, nato a Plodio (SV) il 22.06.1943, domiciliato per la carica in Via Quarda Superiore 16, 17100 Savona, a ciò autorizzato con atto n. del

Che di seguito per brevità verranno denominate Camere di Commercio Liguri.

E

L'Unioncamere Liguri (C.F. 80030310108), nella persona del Presidente Grasso Giancarlo, nato a Plodio (SV) il 22.06.1943, domiciliato per la carica in Via San Lorenzo 15/1, a ciò autorizzato con atto n. del

Premesso che

- la legge 12 marzo 2003, n. 10 recante "Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo" prevede la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della regione Liguria;
- l'art. 1, comma 5 della legge regionale medesima domanda ad una delibera della Giunta regionale l'individuazione di criteri, modalità e termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;
- l'art. 1 comma 6 della l.r. sopracitata domanda l'istruttoria delle domande di contributo alla Camera di Commercio della Provincia in cui viene realizzato l'intervento;
- l'articolo 1 comma 7 della l.r. 10/2003 stabilisce che sulla base dei punteggi attribuiti dalle

Camere di Commercio ai singoli interventi la Giunta regionale approva la graduatoria unica in ordine decrescente di punteggio e la contestuale concessione del contributo alle singole imprese, nel limite degli stanziamenti di bilancio;

- il successivo comma 8 stabilisce che i relativi fondi saranno trasferiti alle Camere di Commercio affinché provvedano alla liquidazione ai beneficiari e ad effettuare adeguati controlli in ordine all'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
- il comma 9 prevede che le disponibilità finanziarie potranno essere integrate mediante l'apporto di risorse proprie da parte delle Camere di Commercio o altri enti o organismi pubblici o privati;
- il comma 10 stabilisce che su segnalazione della Camera di Commercio, la Giunta regionale potrà deliberare la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate aumentate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;
- il comma 12 stabilisce che l'attività delle Camere di Commercio deve svolgersi nel rispetto della l.r. 10/2003 e della deliberazione della Giunta di cui al comma 5 della medesima legge regionale e della convenzione che regola i rapporti con la Regione;
- il comma 13 stabilisce che ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria le Camere di Commercio si avvalgano di un Comitato Tecnico i cui pareri sono obbligatori e vincolanti;
- visto in particolare il comma 11 secondo il quale i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposite convenzioni;
- considerata l'opportunità di approvare un'unica convenzione che regolamenti in modo omogeneo i rapporti tra ciascuna Camera di Commercio con la Regione ai fini dell'attuazione della l.r. 10/2003;
- considerato che con propria deliberazione, di cui la presente convenzione costituisce parte integrante e necessaria, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per la concessione di contributi regionali per l'acquisto e l'installazione di

sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato e al turismo, fissando i termini per la presentazione delle domande di contributo

tutto ciò premesso e richiamato

**SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

La Regione affida alle Camere di Commercio Liguri, che accettano, l'incarico di provvedere:

- all'istruttoria delle domande presentate a valere sulla Legge regionale 10/2003;
- alla conseguente attribuzione di punteggio a ciascun progetto considerato ammissibile, ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della l.r. 10/2003 ed in applicazione dei criteri di cui alle relative disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 07.5.2004;
- alla comunicazione alla Regione dell'esito dell'attività istruttoria e dei relativi punteggi ai fini dell'approvazione della graduatoria unica entro i termini stabiliti al punto 11 lett. G) allegato A parte I della sopracitata Deliberazione;
- all'erogazione ai beneficiari dei contributi regionali, previa presentazione da parte di questi della documentazione di cui alla lettera C) del punto 14 Allegato A parte I della DGR 438/2004;
- all'effettuazione dei necessari controlli sul rispetto degli obblighi imposti al beneficiario del contributo dal punto 14, lettere A, B), C), D), di cui all'Allegato A parte I della Deliberazione della Giunta Regionale 438 del 07.05.2004;
- all'effettuazione delle verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nel corso dei procedimenti;
- alla comunicazione alla Regione delle risultanze istruttorie che determinano la revoca o la riduzione del contributo.

Le Camere di Commercio possono integrare le disponibilità finanziarie previste per le finalità della presente convenzione mediante l'apporto di risorse proprie o di altri soggetti od organismi pubblici o privati.

Art. 2

Le Camere di Commercio Liguri svolgeranno l'incarico sulla base di quanto disposto dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalla legge regionale 10/2003, nonché delle disposizioni attuative approvate con delibera della Giunta Regionale 438 del 07.05.2004.

Art. 3

Le Camere di Commercio Liguri per l'espletamento dell'istruttoria si avvalgono del parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico di cui al comma 13 dell'art. 1 della l.r. 10/2003.

Le Camere di Commercio Liguri si impegnano ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato Tecnico.

Art. 4

Le Camere di Commercio Liguri si impegnano, nello svolgimento dell'incarico, all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge regionale 8/1991 e del regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2 e successiva modificazione;

Art. 5

Per l'effettuazione delle attività assegnate, ivi comprese le attività di ispezione e di controllo, di cui alla presente Convenzione si riconosce il seguente rimborso spese sostenute:

- € 50,00 per ogni domanda presentata ma non agevolata;
- € 100,00 per ogni domanda agevolata;

il rimborso comunque complessivamente non può essere superiore ad € 200.000,00.

A tal fine le Camere di Commercio dovranno presentare alla Regione il rendiconto delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione contabile.

Art. 6

Le Camere di Commercio si impegnano ad assicurare, con risorse proprie, ampia diffusione alla Legge Regionale 10/2003 e delle relative disposizioni attuative secondo un Piano di Comunicazione concordato con la Regione.

Art. 7

Le Camere di Commercio Liguri individuano nell'Unioncamere Liguri il referente nei rapporti con l'Amministrazione regionale.

La Regione, successivamente alla stipulazione della presente convenzione, si impegna a trasferire all'Unioncamere Liguri i fondi stanziati per il finanziamento della L.R. 10/2003.

L'Unioncamere Liguri è tenuta a depositare i fondi sopraindicati su un apposito conto corrente bancario, separato dalla propria contabilità ed intestato a Unioncamere Liguri - L.R. 10/2003 "Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato, al turismo".

Unioncamere Liguri assume l'impegno di provvedere all'erogazione dei contributi sulla base delle comunicazioni rese dalle Camere di Commercio in ordine all'avvenuto adempimento, da parte dei beneficiari delle provvidenze, degli obblighi ad essi imposti dal punto 14 lettera c) dell'Allegato A, Parte I, della Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 07.05.2004.

Art. 8

Unioncamere Liguri, entro il termine di tre mesi dalla conclusione dell'operazione di erogazione dei contributi, deve fornire alla Regione il rendiconto sui fondi di cui all'articolo 7 e versare le somme derivanti dagli interessi sui medesimi maturati.

Le somme derivanti dai recuperi e dai relativi interessi maturati dovranno essere versate alla Regione non appena disponibili.

Unioncamere Liguri per l'espletamento delle attività in questione non percepirà alcun corrispettivo né alcun rimborso spese da parte della Regione.

Art. 9

Le Camere di Commercio Liguri si obbligano a consentire ai funzionari regionali l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa all'intervento fornendo altresì informazioni e documenti.

Art. 10

Le Camere di Commercio Liguri si impegnano a fornire tempestivamente alla Regione qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione dei compiti affidati, nonché tutti i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione di efficacia dello strumento di intervento.

Art. 11

Le Camere di Commercio Liguri, nell'ambito dell'attività di accertamento, verifica e controllo a cui sono tenute in base alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 438 del 07.05.2004 e nella presente convenzione, si impegnano ad effettuare ispezioni e sopralluoghi che si rendono opportune.

Art. 12

Le Camere di Commercio Liguri sono responsabili del corretto e puntuale espletamento degli incarichi affidati con la presente convenzione ed in particolare:

- del rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di riferimento, dalle disposizioni attuative e dalla presente convenzione;
- dell'accertamento di tutti gli elementi necessari ai fini della liquidazione dei contributi;
- della comunicazione alla Regione delle risultanze istruttorie con i punteggi attribuiti ai progetti;
- della corretta tenuta e conservazione di tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell'incarico con particolare riguardo alla conservazione, in forma unitaria, per ciascuna domanda, di tutti i documenti e certificazioni acquisite.

Art. 13

Le Camere di Commercio Liguri verificano

l'adempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi ad essa prescritti dal sopraccitato punto 14 lettere A), B), C) e D).

Art. 14

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni da darsi con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso alle Camere di Commercio Liguri saranno riconosciute le spese per il lavoro effettivamente svolto fino alla data di recesso.

L'Amministrazione regionale, si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito o successivamente concordato.

Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà alle Camere di Commercio Liguri di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni convenzionali.

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze delle Camere di Commercio Liguri agli obblighi prescritti dalla presente Convenzione, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine assegnato.

In caso di risoluzione non saranno riconosciuti costi ulteriori oltre a quelli già liquidati, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15

Le Camere di Commercio Liguri si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, o altri elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Le Camere di Commercio Liguri potranno utilizzare ai fini di informazione statistica i dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi previa autorizzazione della Regione Liguria.

Le Camere di Commercio Liguri si impegnano, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori ester-

ni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 16

La presente Convenzione viene redatta in sei originali, di cui uno per ciascuna Camera di Commercio, uno per l'Amministrazione Regionale ed uno per Unioncamere Liguri.

Le parti convengono che la presente Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione, le Parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione, fallito il quale riconoscono come Foro competente quello di Genova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Liguria

Presidente C.C.I.A.A. di Genova

Presidente C.C.I.A.A. di Imperia

Presidente C.C.I.A.A. di La Spezia

Presidente C.C.I.A.A. di Savona

Presidente Unioncamere Liguri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.06.2004

N. 596

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006. Misura 1.2. - Sottomisura B 2 "Sostegno ai piccoli investimenti". Finanziamento domande in lista d'attesa, modifica convenzione con Filse S.p.A. e integrazione modalità attuative (Impegno € 15.842.429,00).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di finanziare le residue n. 247 domande positivamente valutate da Filse S.p.A., pervenute entro il 20.09.2002, ma non finanziate per carenza di risorse, a valere sul bando approvato con D.G.R. n. 93 dell'11.02.2002, attraverso l'incremento di

€ 15.842.429,00 della dotazione finanziaria della Sottomisura 1.2.B.2 "Sostegno a piccoli investimenti" da rendersi disponibile a Filse S.p.A., attingendo tali risorse dalla Sottomisura 1.2.A "Aiuti agli investimenti nel settore industria", procedendo, dunque, alla rimodulazione finanziaria delle due sottomisure come segue:

Sottomisura 1.2.B.2	Spesa Pubblica	Fesr	Stato	Regione
Area Ob.2 e 87.3.c	87.341.748,00	23.909.668,67	58.348.598,00	5.083.481,33
Area sost. Transitorio	28.906.062,33	7.804.635,67	20.346.508,66	754.918,00
Totale	116.247.810,33	31.714.304,34	78.695.106,66	5.838.399,33

Dotazione Sottomisura 1.2.A	Spesa Pubblica	Fesr	Stato	Regione
Area Ob.2 e 87.3.c	44.694.333,00	11.740.076,00	32.954.257,00	0,00
Area sost. Transitorio	13.953.811,00	3.767.528,00	10.186.283,00	0,00
Totale	58.648.144,00	15.507.604,00	43.140.540,00	0,00

- di approvare, per quanto in premessa, lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 28 maggio 2002 tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente integrata e modificata, per la costituzione e la gestione di un fondo per la concessione delle agevolazioni previste dalla misura 1.2 sottomisura B) 2 del Doc.u.p. Obiettivo 2 (2000-2006), allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato di sottoscrivere l'atto in nome e per conto della Regione Liguria all'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Giacomo Gatti;

capitolo n. 9442 (Stato) € 11.237.576,00

- di impegnare ai sensi dell'art. 79 della legge regionale n. 42/77 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A (C.F.: 00616030102) - via Peschiera, 16 - 16122 Genova, la spesa complessiva di € 15.842.429,00 - a completamento della nuova dotazione finanziaria della sottomisura 1.2 B.2- con imputazione sui seguenti capitoli di Bilancio, per il corrente esercizio - gestione competenza - che presenta necessaria disponibilità:

- di procedere all'assunzione degli accertamenti in entrata delle somme come sopra impegnate, relative all'Asse 1, sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio per l'esercizio 2004, come segue:

Area Obiettivo 2

capitolo n. 1919 - Fesr € 4.604.853,00

capitolo n. 1920 - Stato € 11.237.576,00

Area Obiettivo 2

capitolo n. 9440 (FESR) € 4.604.853,00

- di provvedere, alla liquidazione alla FILSE S.p.A. delle sopra citate risorse aggiuntive, con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 42/77 - al fine di consentire la regolare prosecuzione del finanziamento delle domande ammissibili -, con le modalità previste nell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 28 maggio 2002 tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente modificata ed integrata, come sopra approvato;

- di modificare le modalità attuative della Sottomisura 1.2 B.2 "Aiuti agli investimenti produttivi", così come approvate con D.G.R. n. 93 dell'11.02.2002, come segue:

Punto 12.2 Contributo a fondo perduto in "De minimis":

– eliminazione nella prima riga dell'espressione "in un'unica soluzione";

– inserimento, in chiusura del punto 12.2, della seguente espressione: "E" prevista, altresì, la possibilità di richiedere un acconto, pari al 30% del contributo concesso, previa presentazione di attestazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 445/2000, di avvenuta realizzazione della spesa prevista per un ammontare pari ad almeno il 30% del programma di investimenti approvato".

– di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

14.06.2004 N. 90

Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) - Approvazione di variante agli artt. 4 e 5, parte 1°, del Regolamento Edilizio concernente la composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, la variante agli artt. 4 e 5, parte 1°, del Regolamento Edilizio del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena concernenti la composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 3 dell'08.04.2002;

2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino

Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

14.06.2004 N. 91

Comune di Calizzano (SV) - Approvazione di variante all'art. 6 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata, a condizione dell'osservanza della prescrizione in premessa richiamata – riportata nell'elaborato allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e da accettarsi dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, della ridetta legge regionale n. 52/1994 - la variante all'art. 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Calizzano concernente la composizione della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 12 del 30.01.2004;

2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Calizzano a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

(allegato omesso)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.06.2004

N. 92

Nomina della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pub- blici non di linea.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

– di nominare la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, prevista dall'art. 10 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 1997 n. 41, composta come in appresso indicato:

- prof. Luciano Ramella, preside presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale di Imperia, in qualità di presidente;
- sig.ra Vita Valenti e ing. Davide Idda, funzionari regionali, rispettivamente membro titolare e membro supplente;
- sig. Valerio Giacopinelli, presidente regionale della CNA/Trasporto Persone;
- sig. Attilio Dondero, rappresentante sindacale di categoria e presidente provinciale dell'Unione Tassisti d'Italia (UTI);
- Capitano di Fregata (CP) Claudio Mollica, sostituito in caso di assenza, dal Capitano di Corvetta (CP) Giambattista Ponzetto;
- Ing. Enrico Calvauna in qualità di esperto rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;
- Dott. Daniele Bagon in qualità di esperto rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricol-

tura della Liguria, con funzioni di segretario, sostituito, in caso di assenza, dalla sig.ra Paola Carbonin, funzionario presso la Camera di Commercio di Genova;

– di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

14.06.2004

N. 1140

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività di cava di ardesia denominata "Fossato di Balano" in Comune di Lorsica (Genova), della Ditta Italardesia S.r.l.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

- 1) Di prendere atto, per i motivi specificati in premessa, della cessazione dell'attività estrattiva nella cava di ardesia denominata "Fossato di Balano" in Comune di Lorsica (Genova).
- 2) Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione bancaria della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, rilasciata in data 30 settembre 1997, per un valore di lire 60.000.000 (sessantamila), prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 e s.m. - a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava di cui in premessa - dalla Ditta Italardesia S.r.l.
- 3) Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PREVENZIONE**

11.06.2004 N. 1141

L.R. 38/96 "Tutela sanitaria attività sportive". Variazione orari attività per i dottori L. Ferraris e G. Menichetti autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità sportiva agonistica presso "Istituto Medicina dello Sport" – Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che i sopra menzionati medici dello sport svolgeranno la propria attività presso l'Istituto Medicina dello Sport sito in Via del Molo,4 Genova- così come di seguito indicato:
 - dott. Luca Ferraris: Lunedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 - Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 - Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 - dott. Giuseppe Menichetti: da Lunedì a Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00
- Di inviare il presente Decreto del Dirigente al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PREVENZIONE**

10.06.2004

N. 1164

Aggiornamento elenco regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 1227 del 18.06.2003, degli impianti di macellazione e sezionamento a capacità limitata, ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 286/94.

IL DIRIGENTE

- Premesso che in data 24.10.2000, con decreto n. 2438 del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria - Dipartimento Sanità, è stata disposta l'istituzione dell'apposito elenco regionale per l'inserimento degli impianti di macellazione a capacità limitata, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 286/94 ed è stato altresì disposto il suo aggiornamento per l'inserimento dei nuovi impianti insistenti sul territorio regionale comprensivo di eventuali variazioni inerenti la ragione sociale, l'indirizzo, la A.S.L. di appartenenza per gli impianti già inseriti;
- Considerato che in data 05.03.2004, con Decreto n. 390 del Dirigente del Servizio Prevenzione – Dipartimento Salute e Servizi Sociali, è stato disposto l'aggiornamento dell'elenco regionale sopracitato;
- Tenuto conto che il Dirigente Veterinario Responsabile dell'Unità Operativa Igiene Alimenti di origine animale dell' A.U.S.L. n. 3 "Genovese" – Dott. Aldo Garnerò - con nota prot.n. 1770 del 14.04.2004, che si allega quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, ha comunicato gli esatti indirizzi relativi alle sottoindicate Ditte:
 - Cabella Angela – S.Olcese (GE) – N.IDENT. 06/M
 - Gervasoni – Casella (GE) – N.IDENT. 16/M
 - Salumificio Parodi – S.Olcese (GE) – N.IDENT. 02/M e 02/S
 - Vallarino Giuseppe – Ceranesi (GE) – N. IDENT. 27/M;
- Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco in questione, im-

postato secondo quanto disposto dal Ministero della Sanità in data 13.06.1994, con la modifica degli indirizzi relativi alle Ditte di cui sopra;

- Vista la Legge 833/78;
- Visto il D.Lgs. 286/94;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Viste le circolari del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria:

nota prot. n. 39933/1944 del 19.03.2001;

nota prot. n. 192/19 del 02.01.2002;

Per tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di procedere all'aggiornamento dell'elenco già approvato con proprio Decreto Dirigenziale n. 2071 del 06.10.2003, con la modifica degli indirizzi relativi alle sottoindicate Ditte, come risulta dall'allegato parte integrante e necessaria del presente provvedimento:

– Cabella Angela – S.Olcese (GE) – N.IDENT. 06/M

– Gervasoni – Casella (GE) – N.IDENT. 16/M

– Salumificio Parodi – S.Olcese (GE) – N.IDENT. 02/M e 02/S

– Vallarino Giuseppe – Ceranesi (GE) – N.IDENT. 27/M.

Di incaricare i Sindaci dei Comuni interessati, quali Autorità Sanitarie Locali competenti, a verificare la corrispondenza dell'elenco con quanto risulta agli atti delle Amministrazioni stesse.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, alle Ditte Cabella Angela, Gervasoni, Salumificio Parodi, Vallarino Giuseppe, all'A.U.S.L. 3 "Genovese", al Sindaco del Comune di S.Olcese, al Sindaco del Comune di Ceranesi, al Sindaco del Comune di Casella e al Comando Carabinieri per la Sanità di Genova.

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.

Che la pubblicazione sul B.U.R. vale quale comunicazione ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

(segue allegato)

ELENCO STABILIMENTI A CAPACITA' LIMITATA

I - SEZIONE MACELLI DI CAPACITA' LIMITATA

A.S.L.	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	N.IDENT.	POTENZ. ORARIA
1	ANFOSSO GERMANO (Già Anfosso Pietro)	Via Roma, 3 - ISOLABONA (IM)	02/M	
1	F.lli FRANCO F. & A. s.d.f.	Via Aurelia, 64 - SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)	01/M	
1	ZUCCHETTO ANGELO	Via S.Antonio, 22 - MOLINI DI TRIORA (IM)	03/M	
2	CANOVA MAURA	Via Matteotti - CALIZZANO (SV)	12/M	1 U.G.B./ora
2	DA DOMENICO E PIERO	Via Siri, 3 - MALLARE (SV)	03/M	
2	DITTA C.A.B. COOP.ALLEVATORI BESTIAME	Via G.Chiarione, 48 - PIANA CRIXIA (SV)	01/M	
2	DITTA CALIZZANO CARNI S.N.C.	Via F. Leale, 2 - CALIZZANO (SV)	06/M	2 U.G.B./ora
2	FORTUNATO VITTORIO	Via Aniera, 1 - MIOGLIA (SV)	08/M	
2	GALESE ORESTE	Via Rossi, 28 - OSIGLIA (SV)	05/M	
2	MACELLERIA SALUMERIA GIACOBBE DI GIACOBBE A. & C. S.N.C.	Via Zunini, 23/25 - SASSELLO (SV)	09/M	2 U.G.B./ora
2	MERIALDO MARCO & C. S.N.C.	Via Molana, 30 - SASSELLO (SV)	11/M	2 U.G.B./ora
2	PASTORINO ANDREA	Via Giovo, 16 - PONTINVREA (SV)	07/M	2 U.G.B./ora
2	SALVO MARIA	Piazza Anselmi, 1 - GIUSVALLA (SV)	02/M	
2	STARICCO MARCO (già STARICCO PIERO E PESCE CARLO)	Via Roma, 19/1 - BARDINETO (SV)	04/M	
2	MACELLERIA SIRI DI ZUNINO ELSA & C. S.N.C.	Via Ferreria - URBE (SV)	10/M	

3	ANSALDO GIUSEPPE	Via F. Turati, 4 - S.OLCESE (GE)	21/M	1 U.G.B./ ora
3	ARMONINO ALESSANDRO	Via G. Cevasco, 82-84 - TRASO BARGAGLI (GE)	29/M	1 U.G.B./ ora
3	AZIENDA AGRICOLA BOCCARDA	Via Boccarda, 24 - BUSALLA (GE)	28/M	1 U.G.B./ ora
3	BOCCARDO MARIO	Via Trucco, 42/r - CAMPOMORONE (GE)	23/M	1 U.G.B./ ora
3	BRANDI DANIELE	Via Tasso, 81 - LUMARZO (GE)	25/M	1 U.G.B./ ora
3	BRUZZONE MARCO (Già Cotella Maria Rosa)	Via P. Gennaro, 5 - SERRA' RICCO (GE)	19/M	1 U.G.B./ ora
3	CABELLA ANGELA	Via S. Olcese, 38 - S.OLCESE (GE)	06/M	2 U.G.B./ ora
3	CONS. COOP. VALLE STURA	Via Marconi, 171 - MASONI (GE)	26/M	2 U.G.B./ ora
3	CONSORZIO AGRICOLA ZOOTECNICO	Via Brigata Bailla, 1 - S.OLCESE (GE)	20/M	1 U.G.B./ ora
3	FASCE GIANMARIO	Via Recroso, 241/bis - LUMARZO (GE)	24/M	2 U.G.B./ ora
3	GAGGERO GIOBATTÀ	Via Barasino, 11 - MELE (GE)	01/M	1 U.G.B./ ora
3	GARRE' CARMELO	Via N. Gallino, 13 - SAVIGNONE (GE)	09/M	1 U.G.B./ ora
3	GERVASONI	Viale Europa, 2 - CASELLA (GE)	16/M	1 U.G.B./ ora
3	GUIDO ANNA	Loc. Laccio, 41 - TORRIGLIA (GE)	12/M	1 U.G.B./ ora
3	MARTINI STEFANO	Via B. Parodi, 131 - CERANESI (GE)	05/M	2 U.G.B./ ora
3	MARTINO LUCA	Via Valcalda, 9 - TIGLIETO (GE)	13/M	1 U.G.B./ ora
3	MASSA TORAZZA	Via F.lli Canepa, 50 - SERRA RICCO' (GE)	03/M	2 U.G.B./ ora
3	MUZIO UGO	P.za della Corriera - PROPATA (GE)	11/M	1 U.G.B./ ora
3	PARODI GIOVANNI	S.ta San Cipriano, 6/B - SERRA RICCO' (GE)	10/M	1 U.G.B./ ora
3	REGHITTO LIVIO	Via Crocebianca, 34 r - MIGNANEGO (GE)	15/M	1 U.G.B./ ora

				ora
3	ROSSI GIACOMO	Via S.Martino, 130 A già Loc. Molino Alto, 57/A - CERANESI (GE)	08/M	1 U.G.B./ ora
3	ROSSI GIUSEPPE	Via Vittorio Veneto, 54 - MIGNANEGO (GE)	07/M	1 U.G.B./ ora
3	SALUMIFICIO ORERO	Via Torre Natale, 29 - SERRA RICCO' (GE)	18/M	1 U.G.B./ ora
3	SALUMIFICIO PARODI	Via Sant'Olcese, 63 - S.OLCESE (GE)	02/M	2 U.G.B./ ora
3	TIMOSSI ANTONIO	Via Saracco, 47 - CAMPOLIGURE (GE)	14/M	1 U.G.B./ ora
3	TORAZZA CARLO	Via F.lli Canepa, 114 - SERRA RICCO' (GE)	04/M	1 U.G.B./ ora
3	TORAZZA ANGELO	Via E.Lombardo, 4 - CAMPOMORONE (GE)	17/M	1 U.G.B./ ora
3	VALLARINO GIUSEPPE	Via B. Parodi, n. 10 fondi - CERANESI (GE)	27/M	1 U.G.B./ ora
4	BASSO ENRICO	Via del Commercio, 19 - MOCONESI (GE)	06/M	40 minuti/ U.G.B.
4	BASSO PIERO	Via del Commercio, 72 - MOCONESI (GE)	05/M	50 minuti/ U.G.B.
4	CASALEGGI F.lli	Via Roma, 43 - REZZOAGLIO (GE)	08/M	45 minuti/ U.G.B.
4	COOP S.PIETRO VARA S.c.r.l. Legale Rappresentante : Figone Mauro	Vico Vara Fraz. S.Pietro - VARESE L. (SP)	11/M	35 minuti/ U.G.B.
4	GARIBALDI SANTINA	Via Pontori, 14 - NE' (GE)	10/M	60 minuti/ U.G.B.
4	MONTEVERDE F.lli	Via Razzetti, 20 - S.STEFANO D'AVETO (GE)	01/M	30 minuti/ U.G.B.
4	NICOLINI SONIA (già GHIO MARIA RINA)	Loc. Salterana ponte Rollino - MAISSANA (SP)	12/M	45 minuti/ suino
4	PRATO GIAMPIERO	Via Prato, 17 - NE' (GE)	09/M	45 minuti/ U.G.B.
4	QUEIROLO FRANCO E CARLA S.N.C.	Via Statale 26 - ORERO (GE)	04/M	45 minuti/ U.G.B.
4	REBORI GIUSEPPE	Via Disma, 27 - CARASCO (GE)	02/M	35 minuti/ U.G.B.
4	SBARBARO TONITTO	Loc. Sbarbari, 15 - REZZOAGLIO (GE)	07/M	60 minuti/ U.G.B.

4	TORRE MARIANO	Via Cuneo, 116 -- CALVARI - S.C.CERTENOLI (GE)	03/M	40 minuti/ U.G.B.
4	VE.BA. S.n.c. di Veratti Mauro e Bancalari Emilia	Via Casali, 29 - CARASCO (GE)	13/M	60minuti/ U.G.B.
5	DITTA CONSORZIO MACELLAI LUNENSI	Via Pecorina, 105-107 - SARZANA (SP)	03/M	3 bovini 3 equini
5	LERTORA EGIDIO	Via Durasca, 1 - FOLLO (SP)	01/M	1,5 bovini 15 ovicaprini
5	VIGNALE GIORGIO S.r.l.	Via Pioppo, 4 - VEZZANO LIGURE (SP)	04/M	5 bovini

II - SEZIONE LABORATORI DI SEZIONAMENTO DI CAPACITA' LIMITATA

1	BARALE CARNI S.A.S.	Corso Mazzini, 46 - SANREMO (IM)	02/S
1	CONSORZIO IMPERIESE CARNI	Via Garesio, 130 - IMPERIA	01/S
1	INCARMA S.N.C.	Via Nuvoloni, 47 - ARMA DI TAGGIA (IM)	03/S
1	SANREMO MARE S.P.A.	Via Periane, 4 - TAGGIA (IM)	04/S
2	BENEDICTI PIERO & C. S.n.c.	Via Piave, 33 - VADO LIGURE (SV)	01/S
2	BOERO F.lli di Boero Sabino e Antonio S.n.c.	Via Adelasia, 129 - ALASSIO (SV)	03/S
2	FRATELLI PRETARI & C. S.a.s.	Via Marixe, 41 - CERIALE (SV)	05/S
2	S.AL.CA. di Palazzo & C. S.a.s.	Via del Cigno, 38 - FINALE LIGURE (SV)	08/S
2	ALBINO CHIESA S.r.l.	Via Calice, 74 - FINALE LIGURE (SV)	09/S
3	CABELLA ANGELA	Via S.Olcese, 38 - S.OLCESE (GE)	06/S
3	FASCE GIAN MARIO	Via Recroso, 241 bis - LUMARZO (GE)	14/S
3	GHIGLIOTTI RINO	Via Guala, 9/11 r - GENOVA	10/S
3	MASSA TORAZZA	Via F.lli Canepa, 50 - SERRA RICCO'	03/S
3	PRATO ARMANDO	Via Tortosa, 133 - 135/R - GENOVA	04/S
3	SALUMIFICIO PARODI	Via S.Olcese, 63 - S.OLCESE (GE)	02/S
3	VOGLIA DI CARNE di Tedone Mauro	Passo Ponte Carrega, 33 r - GENOVA	13/S
3	TORRE AGOSTINO	Via Roma, 55/12S - BUSALLA (GE)	12/S
4	GIANELLO FRANCESCO	Via Gramsci, 2 - S.SALVATORE DI COGORNO (GE)	01/S
4	VALENTE GIAN SILVIO	Via Frece, 7 - MOCONESI (GE)	03/S
5	LERTORA EGIDIO	Via Durasca, 1 - FOLLO (SP)	01/S
5	SMALLER CASH AND CARRY S.P.A.	Via Valdilocchi - LA SPEZIA	03/S
5	VIGNALE GIORGIO S.r.l.	Via Pioppo, 4 - VEZZANO LIGURE (SP)	02/S

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 05 URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE
E DI SETTORE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

31.05.2004

N. 3227/64934

Comune di Sant'Olcese. Varianti al vigente Piano Regolatore Generale relative alla ridefinizione dell'assetto urbanistico nell'ambito territoriale di San Bernardo, con modifiche alle zone C3 e C4 (ex ICE11) in loc. Torrazza e San Bernardo.

IL DIRETTORE

omissis

DISPONE

1. l'approvazione delle varianti alla zonizzazione e alla normativa di attuazione del vigente P.R.G. adottate dal Comune di Sant'Olcese con la D.C.C. n. 16 del 24.07.2003 e rettificata con la D.C.C. n. 3 del 28.11.2003, con le prescrizioni sopra riportate concernenti le modalità di attuazione degli interventi nelle zone C3 della Torrazza e C4 di San Bernardo e la correlativa disciplina paesistica specifica, facendosi carico al Comune di provvedere al debito collazionamento delle disposizioni normative come sopra modificate, nonché concernenti le indagini geologiche preordinate alla puntuale valutazione degli interventi ivi ammessi;
2. l'invito alla Civica Amministrazione di provvedere, senza indugio, alla revisione generale della disciplina urbanistica delle zone ICE nella loro globalità, al fine di attribuire alle stesse un regime normativo che risulti congruente con le altre analoghe previsioni del P.R.G., specie per quanto concerne il superamento della disciplina del trasferimento della edificabilità dalle zone CE ed ERA e le relative modalità di attuazione;
3. gli elaborati della variante che debitamente vistati, sono depositati agli atti dell'Area 05, in allegato al presente Provvedimento quali parte integrante e sostanziale, sono costituiti da:
 - Relazione Illustrativa, escluse le parti di cui

ai punti 11 - proposta di variante la PRG, 12 - verifica peso urbanistico residenziale e 13 - conclusioni;

- Tav. 6: stralci cartografici Variante al P.R.G. 1:5000;
- Tav. 7: stralci cartografici Variante al P.R.G. 1:2000;
- Tav. 8: stralci cartografici Variante al P.R.G. su carta N.C.T. 1:2000;
- Relazione Geologica.

4. il presente Provvedimento sarà reso noto mediante:

- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- affissione, con i relativi allegati ed elaborati, all'Albo Pretorio del Comune di Rapallo, a norma dell'art. 47 della L. 08.06.1990 n. 14

Il presente Provvedimento, condizionato all'osservanza delle prescrizioni sopra indicate a norma dell'art. 5 della L.R. 17.01.1980 n. 9. acquista efficacia solo a seguito dell'accettazione integrale delle prescrizioni stesse, da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE
E DI SETTORE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

04.06.2004

N. 3302/66823

Comune di Santa Margherita - Variante al Piano Regolatore Generale, concernente la modifica dell'art. 43 delle Norme Tecniche di attuazione, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 24/1987.

IL DIRETTORE

omissis

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997 e s. m. e i., della Variante all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di S. Margherita Ligure, adottata con la D.C.C. n. 64 del 28.11.2003, con l'introduzione della prescrizione più sopra indicata;
2. Il presente provvedimento, condizionato all'osservanza della prescrizione ivi indicata a norma dell'art. 5 della Legge regionale 17.01.1980, n. 9, acquista efficacia solo a seguito dell'accettazione integrale, da parte delle Civica Amministrazione, della prescrizione stessa da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale e del conseguente adeguamento ad essa dei relativi atti;
3. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
4. che il Comune di S. Margherita Ligure provveda, infine, ad esperire la procedura di cui all'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Arch. Pier Paolo Tomiolo

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

04.06.2003

N. 4107

Richiedente: sig. Briozzo Giuseppe,

art. 56 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni. Domanda presentata in data 20.05.2004 per rinnovo della licenza annuale di attingimento, con contestuale rettifica del periodo da tre mesi ad un anno a decorrere dal 15.06.2004, per derivare dal fiume Bormida, nel bacino del fiume Bormida di Millesimo località Mereta - Comune di Calizzano una quantità d'acqua di moduli 0,00038 (l/sec 0,038) ad uso irriguo. Pratica n. 4/03 - identificativo: 10420013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

RILASCIATA

Al Sig. Briozzo Giuseppe, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo e la contestuale rettifica del periodo da tre mesi ad un anno a decorrere dal 15.06.2004, della Licenza annuale di Attingimento per derivare dal Fiume Bormida nel Bacino del Fiume Bormida di Millesimo, in Località Mereta in Comune di Calizzano, una quantità d'acqua di moduli 0,00038 (l/sec.0,038) per 18 minuti al giorno - dalle ore 19,00 alle ore 19,18 al fine di irrigare circa mq. 750 di terreno contraddistinto al N.C.T. a foglio n. 64 - Mappale 167/168 con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 4667 del 06.06.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

08.06.2004

N. 4176

Concessionario: Grondona Carla in Rolla. Rinuncia alla concessione già assentita con D.P.R. alle OO.PP. per la Liguria n. 1439 del 30 Maggio 1977, per derivare dalla Sorgente Moglie una

quantità d'acqua di Moduli 0,0007 (l/sec 0,07) ad uso irriguo e domestico. Pratica n. 242/03 - Id.: 10100237.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di accogliere, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la domanda della Sig.ra Grondona Carla in Rolla di rinuncia alla derivazione d'acqua ad uso Irriguo dalla sorgente Moglie - Comune di Stella, con l'obbligo del pagamento del canone annuo fino alla scadenza dell'annualità in corso alla data di presentazione della domanda.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

08.06.2004

N. 4208

Rio Culetta - Bacino T. Sansobbia - Comune di Stella - Concessione in sanatoria per la realizzazione di attraversamento aereo con L.E. B.T.400Volt in Località Costa. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il soggetto richiedente all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel di-

sciplinare - foglio norme n. 10507 di repertorio in data 20.05.2004.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.06.2004

N. 4359

Corso d'acqua: Rio senza nome affluente del torrente Lavanestro - località Pian Gombà - Comune di Savona. Licenza di attingimento per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,0005 (l/sec. 0,05) ad uso irriguo per due ore al giorno, dalle ore 6,00 alle ore 8,00. Pratica n. 21/03 - Identificativo: I0420014. Richiedente: Sig. Mura Raffaele.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di rilasciare ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Sig. Mura Raffaele la Licenza Annuale di Attingimento per derivare dal Rio senza nome affluente del Torrente Lavanestro nel Bacino del Torrente Letimbro in Località Pian Gombà - Montemoro - Comune di Savona una quantità d'acqua di Moduli 0,0005 (l/sec. 0,05) ad uso Irriguo, al fine di irrigare mq. 1250 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. a Foglio 36 - Mappale 247 del Comune di Savona per complessive n. 2 ore al giorno (dalle ore 6,00 alle ore 8,00) e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per un anno a decorrere dalla data di rilascio della presente Licenza alle seguenti condizioni.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO ESPROPRI DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

25.05.2004 N. 106

Comunità Montana della Riviera Spezzina. Lavori di consolidamento in loc. Soviore nel territorio del Comune di Monterosso al Mare - provvedimento di esproprio.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli n. 4, 2° comma e n. 70, 6° comma, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

Visto il decreto legislativo, 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 57 1° comma, DPR 327/2001 così come modificato dal D.Lgs n. 302/2002;

Premesso che con atto del dirigente dell'Area Amministrazione Generale n. 220 del 19.11.2003 la Provincia della Spezia determinava, in via provvisoria, le indennità di esproprio relative ai terreni interessati dai lavori in oggetto;

Che il provvedimento di cui sopra veniva notificato agli interessati nella forma degli atti processuali civili;

Che con proprio provvedimento n. 126/Sett. Tec. del 05.04.2004 la Comunità Montana della Riviera Spezzina disponeva di depositare presso la Cassa DD.PP. le indennità di espropriazione stabilite dalla Provincia con la determinazione dirigenziale n. 25 del 10.02.2003;

Vista la nota n. 1697 in data 29.04.2004, con la quale la Comunità Montana della Riviera Spezzina ha chiesto, fornendo dimostrazione dell'avvenuto deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità, di dare ulteriore corso alla procedura espropriativa;

Viste le copie delle quietanze n. 40, 41, 42, e 43 in data 13.04.2004 e n. 80 del 10.05.2004 comprovanti gli avvenuti depositi delle indennità dovute presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari della Spezia;

Viste le copie dei Tipi di Frazionamento Catastale n. 24245 del 29.03.2004, 26873 del 29.03.2004 e 26868 del 29.03.2004;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta formulata dall'Ente espropriante;

Vista la L.R. n. 6 del 28.12.1983;

Vista la L.R. n. 3/99;

DISPONE

a) di espropriare, per quanto esposto in premessa, a favore della Comunità Montana della Riviera Spezzina gli immobili di seguito identificati ed interessati dai lavori di consolidamento del versante in dissesto in loc. Soviore - Comune di Monterosso al Mare:

1) Bruschi Claudio Dante nato a Genova il 21.05.1927

NCT Comune di Monterosso al Mare - fg. 6 mappale 446 (ex 199) di mq. 126

Indennità provvisoria: € 111,86

NCT Comune di Monterosso al Mare - fg. 6 mappale 449 (ex 200) di mq. 6

Indennità provvisoria: € 5,33

NCT Comune di Monterosso al Mare - fg. 7 mappale 241 (ex 85) di mq. 18

Indennità provvisoria: € 15,98

NCT Comune di Monterosso al Mare - fg. 9 mappale 808 (ex 12) di mq. 72

Indennità provvisoria: € 63,92

Totale indennità: € 188,86

2) Daneri Enrichetta nata a Monterosso al Mare il 06.02.1922 prop. per 3/24;

Moggia Desiderio nato a Monterosso al Mare il 16.06.1934 prop. per 3/24;

Moggia Isidora nata a Monterosso al Mare il 22.05.1922 prop. per 3/24;

Pallerano Angelo nato a Monterosso al Mare il 14.11.1945 prop. per 3/24;

Pallerano Clotilde fu Giuseppe prop. per 6/24;

Pallerano Santo nato a Monterosso al Mare il 01.11.1906 prop. per 6/24.

NCT Comune di Monterosso al Mare - fg. 6
mappale 444 (ex 197) di mq. 10

Indennità provvisoria: € 8,88

3) Rossignoli Giulio nato a Monterosso al Mare
il 05.02.1938;

NCT Comune di Monterosso al Mare fg. 9
mappale 804 (ex 1) di mq. 10;

Indennità provvisoria: € 8,88

4) Tanca Laura nata a Monterosso al Mare il
25.12.1916

NCT Comune di Monterosso al Mare fg. 9
mappale 806 (ex 11) di mq. 10

Indennità definitiva per accettazione: € 13,32

Ritenuto di aderire alla richiesta formulata
dall'Ente espropriante;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la L.R. 28 febbraio 1983, n. 6;

Vista la L.R. 3 maggio 1985, n. 33;

2) di disporre che la registrazione del presente
provvedimento sia effettuata nei termini di legge
dalla Comunità Montana della Riviera Spezzina
che nel frattempo curerà anche:

- la notifica alle ditte interessate nella forma degli atti processuali civili;
- l'inserzione per estratto nel BURL;
- l'affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- l'esecuzione, nei termini di legge, della trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II., nonché la voltura negli atti in conservazione presso il locale UTE;

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, 1° comma, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Facchetti

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA
DELEGHE IN AGRICOLTURA
DELLA COMUNITÀ MONTANA
INTEMELIA**

25.05.2004

N. 23

L.R. 30/83 – Legge 18.06.1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni. Autorizzazione impianto vivaio. Pratica n. 7313 del 20/05/2004 – Ditta: “R.R. PLANT S.S. Rosai Minigreffes” di Ventimiglia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DELEGHE IN AGRICOLTURA

Vista la domanda n. 7313, del 20.05.2004, della Ditta “R.R. PLANT Rosai Minigreffes” – con sede in Via De Amicis n. 44/R – Ventimiglia – P. Iva 01343080089, rappresentata dalla Sig.ra Riotti Luisella, nata a Genova il 23/12/1946, residente in Ventimiglia, Via Calsamiglia n. 2, con la quale si chiede l'autorizzazione all'impianto di un vivaio di piante di rose ed alla relativa commercializzazione nella sede del vivaio stesso, con sede in Ventimiglia – Foglio 21, Mappali n. 712 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 739 - 740 - 741 - 748 - 1318, di complessivi mq. 8311;

Vista la Legge 18.06.1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di attuazione, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 relativo alla autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante e semi;

Vista la Legge Regionale 21.07.1983, n. 30 che dispone la delega alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Comuni per il rilascio di tale autorizzazione;

Viste le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Visto il Regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana;

Visto lo Statuto vigente;

Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1/2004, esecutiva, relativa al rinnovo delle aree e delle posizioni organizzative;

DETERMINA

1) di autorizzare la Ditta "R.R. Plant Rosai Mini-greffes" con sede in Via De Amicis 44/R – Ventimiglia – P. Iva 01343080089, nella persona dell'amministratore Sig.ra Riotti Luisella, nata a Genova il 23/12/1946 e residente in Ventimiglia, Via Calsamiglia n. 2, all'impianto di un vivaio di piante di rose ed alla loro commercializzazione nel vivaio stesso sito in Ventimi-

glia – Foglio 21, Mappali n. 712 -720 - 721 - 722 - 723 -724 - 725 -726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 -732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 727 - 739 - 740 - 741 - 748 - 1318, di complessivi mq. 8311;

2) di trasmettere copia della presente autorizzazione alla Regione Liguria per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DELEGHE IN AGRICOLTURA
Dr.ssa Daniela De Marchi**